

Rivista N°: 4/2022

DATA PUBBLICAZIONE: 27/10/2022

AUTORE: Vincenzo Desantis*

LE NUOVE PROSPETTIVE DELL'*INTERNET VOTING* TRA AVANZAMENTO TECNOLOGICO E SOSTENIBILITÀ GIURIDICA

NEW PERSPECTIVES OF INTERNET VOTING BETWEEN TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT AND LEGAL SUSTAINABILITY

Sommario: 1. Introduzione: il contesto del dibattito - 2. La necessità di una cornice infrangibile di principi per il voto elettronico - 3. Dieci coordinate fondamentali per ogni sistema di voto elettronico; 4) Personale, eguale, libero, segreto e... elettronico? - 4. La personalità del voto elettronico nell'epoca delle identità digitali - 4.2. L'eguaglianza del voto elettronico tra rassicurazioni tecnologiche e rilievi giuridici - 4.3. Libertà del voto come libertà dell'elettore al momento di sua espressione: un ostacolo insuperabile? - 4.4. Segretezza del voto, tra intuibili criticità e prospettive di loro superamento - 5. Il miglior voto elettronico al vaglio di costituzionalità: un bilancio conclusivo.

1. Introduzione: il contesto del dibattito

L'incessante avanzamento tecnologico dell'epoca contemporanea, in uno con la perdurante esistenza di vecchie criticità connesse allo svolgimento delle tornate elettorali (si pensi, tra le altre, ai preoccupanti dati di crescita dell'astensionismo elettorale o, ancora, alla non ottima prova del sistema di voto postale previsto, dal nostro ordinamento, per il voto degli italiani all'estero), ha restituito ritrovata attualità al dibattito sull'introduzione del voto elettronico¹. Testimonianza di quanto si afferma è data non soltanto dalla possibilità di ricorrere

* Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto pubblico presso l'Università degli studi di Trento.

¹ Tra i contributi più recenti si rinvia, tra gli altri, a E. CATERINA – M. GIANNELLI, *II voto ai tempi del blockchain: per una rinnovata valutazione costituzionale del voto elettronico,* in *Rivista AIC, 4/2021*; M. ROSINI, *II voto elettronico tra standard europei e principi costituzionali, prime riflessioni sulle difficoltà di implementazione dell'e-voting nell'ordinamento costituzionale italiano,* in *Rivista AIC, 1/2021*; G. GOMETZ, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche,* Pisa, 2017; A. GRATTERI, *Finalità e problemi del voto elettronico: le prospettive della sua attuazione in Italia,* in *Forum di Quaderni costituzionali,* 25 marzo 2015. Per quanto concerne, invece, i dati

L'Associazione Italiana Costituzionalisti è iscritta al Registro Operatori della Comunicazione dal 9.10.2013 col n. 23897 La Rivista AIC è registrata presso il Tribunale di Roma col n. 339 del 5.8.2010 — Codice ISSN: 2039-8298 (on-line) Rivista sottoposta a referaggio — Rivista inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell'Area 12 - Scienze giuridiche Direttore Responsabile: Prof. Sandro Staiano — Direttori: Prof.ssa Elisabetta Catelani, Prof. Claudio Panzera, Prof. Fabrizio Politi, Prof.ssa Antonella Sciortino.

a nuove e più sicure forme di voto telematico (il dibattito, almeno nel settore giuridico, ha conosciuto nuova vivacità a causa del perfezionamento delle tecnologie *blockchain* e *smart contract*²), ma anche dall'idea che l'introduzione di un sistema sicuro di voto a distanza possa risultare utile anche a raddrizzare la barra della partecipazione democratica in situazioni limite come quelle a cui abbiamo assistito molto di recente.

Il riferimento corre, naturalmente, allo scenario pandemico e alle disposizioni governative che hanno previsto il c.d. *lockdown*. Più che in altre, proprio in situazioni come queste è possibile cogliere l'utilità di ricorrere a un sistema di raccolta dei suffragi sicuro, capace di consentire l'espressione del voto e, se possibile, di stimolare la partecipazione democratica, senza correre rischi di carattere sanitario, connessi al diffondersi dei contagi³.

Il dibattito svolto in relazione all'opportunità stessa di riunire le Camere⁴ o, similmente, quello scatenatosi a seguito della previsione di restringere l'accesso alle sedi parlamentari ai soli deputati e senatori in possesso della certificazione verde⁵ - dibattito svoltosi nella fase più concitata dell'evoluzione pandemica – si inserisce a pieno titolo nei discorsi che andiamo affrontando e rivela che il voto elettronico, in molti contesti già utilizzato⁶, possa risul-

sull'astensionismo si rinvia al recente rapporto governativo, curato dalla commissione di esperti coordinata dal Prof. F. Bassanini, intitolato *Per la partecipazione dei cittadini: come ridurre l'astensionismo e agevolare il voto,* e disponibile all'indirizzo: https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/comunicazione/comunicati-stampa/presentato-il-libro-bianco-sullastensionismo/

² Sul punto, si rimanda, tra gli altri, a G. Gometz – M.T. Folarin, *Voto elettronico presidiato e blockchain*, in *Ragion pratica*, 2/2018, p. 316; P. Boucher – S. Nascimento – M. Kritikos, *Come la tecnologia blockchain può cambiarci la vita*, Scientific Foresight Unit (STOA), European Parliamentary Research Service, 2017; G. Di Ciollo, *Voto elettronico: rilievi giuridici e tecnici. Teorizzazione di un modello sperimentale di votazione mediante uso della tecnologia blockchain*, in *Jei – Jus e Internet*, 23 novembre 2017;

³ Al riguardo, v., ex multis, E. Longo, Europa e democrazia elettronica, in A. Pajno – L. Violante, Biopolitica, pandemia e democrazia. Rule of law nella società digitale, Vol. I, Problemi di governo, Bologna, 2021, p. 233; G. Maestri, Urne rinviate per virus: la soluzione di (inattesi) conflitti tra diritto al voto e diritto alla salute, in Biolaw Journal, 2/2020, p. 293; A. De Guttry, Diritto di voto e pandemia: le norme internazionali e gli interventi degli organismi sovranazionali, in Federalismi.it, n. 20/2020.

⁴ Sul punto si v., tra gli altri, N. Lupo, *Il Parlamento nell'emergenza pandemica, tra rischio di auto-emarginazione e "finestra di opportunità"*; C. MARCHESE, *I lavori parlamentari da remoto: un quadro comparato*; R. IBRIDO, *Alla ricerca della "giusta distanza": il formato tecnologico nei lavori parlamentari in Italia e in Spagna durante la crisi pandemica*; V. LIPPOLIS, *II rapporto Parlamento-Governo nel tempo della pandemia*, tutti in *II Filangeri*, Quaderno 2020, *Il Parlamento nell'emergenza pandemica* (a cura di V. LIPPOLIS E N. LUPO), Napoli, 2020. In argomento v. anche P. PISICCHIO, *Pandemia da Covid-19 e Assemblee Parlamentari, tra contagi, congedi e missioni*, in *Federalismi.it*, 21 ottobre 2020.

⁵ Sul dibattito dedicato a questo tema si v. T.F. Giupponi, *Autonomia delle Camere e green pass: porte oramai sbarrate al ricorso del singolo parlamentare?*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2022, p. 158; A. Lauro, *Nessun parlamentare è un'isola: green pass ed elezione del Presidente della Repubblica*, su *LaCostituzione.info*, 22 gennaio 2022. Per una sintetica, ma completa ricostruzione della vicenda, sulla quale si è poi espressa la Corte costituzionale con ord. n. 255/2021, si rinvia alla scheda del sito web *BioDiritto.org*, del 15 dicembre 2021, intitolata *Corte costituzionale – ord.* 255/2021: giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello *Stato avente ad oggetto l'obbligo del green pass per i parlamentari* e disponibile all'indirizzo: https://www.biodiritto.org/Biolaw-pedia/Giurisprudenza/Corte-costituzionale-ord.-255-2021-giudizio-sull-ammissibilita-di-ricorso-per-conflitto-di-attribuzione-tra-poteri-dello-Stato-avente-ad-oggetto-l-obbligo-del-green-pass-per-i-parlamentari (ultima consultazione d.d. 5 ottobre 2022).

⁶ Si allude, in particolare, alle forme di voto elettronico a cui si affidano oggi diverse amministrazioni, per il rinnovo dei membri dei propri organi sociali. In argomento v. L. Sergio, *Il voto elettronico nel processo di cambiamento organizzativo degli enti locali*, disponibile su *Astrid.it*, I, 2017, all'indirizzo: https://www.sipotra.it/old/wpcontent/uploads/2017/11/Il-voto-elettronico-nel-processo-di-cambiamento-organizzativo-degli-enti-locali.pdf;

tare utile non solo in vista delle elezioni politiche, ma anche per altre, importanti, forme di votazione.

Oggi come già al suo primo prorompere, la questione del ricorso al voto elettronico paga, però, il dazio di un'insicurezza di fondo, animata da legittime preoccupazioni di carattere costituzionale. L'attualità del dibattito, confermata dalle ottime potenzialità che, spesso e a buon diritto, sono oggi ascritte alle varie forme di voto elettronico elaborate nel tempo (sia in orbita nazionale che comparata) è costantemente frenata dalla mancata risoluzione di un interrogativo chiave: quello che si chieda se e fino a che punto un modello di voto elettronico sia costituzionalmente sostenibile, considerati i principi che, sul punto, la Costituzione prima e l'interpretazione costituzionale poi, impongono debbano essere osservati.

In particolare, l'organizzazione di consultazioni elettorali elettroniche e, più in generale, qualunque forma di voto a distanza, espresso in spazi non presidiati dalle autorità, pone, evidentemente, delle criticità, almeno dal punto di vista della libertà e della segretezza del voto. L'espressione del voto in luoghi privati, tratto insopprimibile dell'*internet voting* (d'ora in avanti *i-voting*), ultima frontiera del voto elettronico *tout court* (generalmente indicato con l'espressione *e-voting*), comporta una serie piuttosto cospicua di apparenti vantaggi (ci sarà modo di elencarne almeno alcuni nei paragrafi successivi), ma, non in ogni caso, sembra adeguatamente garantita rispetto ai pericoli di influenza o coercizione al momento di espressione del voto: questa attività, svolgendosi in spazi privati, potrebbe essere, infatti, riguardata da aggressioni all'altrui volontà, minando l'esito democratico della consultazione⁷.

Cimentandosi con la complessità di questo tema, il proposito di questo scritto è proprio quello di sviluppare delle riflessioni sul rapporto tra le utilità, sia giuridiche che sociali, che l'introduzione di un voto elettronico ben calibrato potrebbe apportare al sistema e i rischi residui, e per certi versi ineliminabili, che ogni forma di voto elettronico comporta.

L'analisi si prefigge di esaminare tutte le possibili aree di frizione tra la struttura del diritto di voto consolidatasi nell'ordinamento costituzionale italiano e le più avanzate forme di voto elettronico disponibili, al fine di tracciare un bilancio che, senza pretese di esaustività, aumenti, quantomeno, la consapevolezza su questo tema: un tema che, a più riprese, è stato sia oggetto di accesi entusiasmi, sia al centro di aspre critiche e demonizzazioni.

2. La necessità di una cornice infrangibile di principi per il voto elettronico

Ogni ricostruzione che si interroghi sulla sostenibilità giuridica dell'introduzione di forme di voto elettronico sperimenta, inevitabilmente, il tentativo di circoscrivere lo svolgimento della consultazione elettorale elettronica entro una cornice infrangibile di principi irrinunciabili. L'esercizio del diritto di voto, non solo limitatamente alle elezioni politiche, costitui-

⁷ Per una ricostruzione a tutto campo del voto elettronico, v. M. Rospi, *Internet e diritto di voto*, in M. Nisticò – P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014, p. 263; A. Sarais, *Democrazia e tecnologie. Il voto elettronico*, Bologna, 2008; D. Pitteri, *Democrazia elettronica*, Bari, 2007; A. Agosta – F. Lanchester – A. Spreafico, *Elezioni e Automazione. Tutela della regolarità del voto e prospettive di innovazione tecnologica*, Milano, 1989.

sce, d'altronde, un elemento fortemente identitario per ogni sistema democratico, e le forme che assicurano la libera formazione del convincimento di voto, così come la sua espressione, sono garantite dall'esistenza di principi e istituti di lunga memoria, più o meno circoscritti all'ampiezza dell'intero fenomeno elettorale⁸.

Quanto si afferma è, naturalmente, vero anche per il nostro sistema. Anzi, i principi costituzionali in materia⁹, così come la giurisprudenza costituzionale sul punto¹⁰, sembrano individuare un perimetro di principi "di settore" più ristretto rispetto a quello che si può ricostruire considerando altre esperienze statali. In altre parole, alcune delle soluzioni elettorali che sono state o sono adottate in altri Stati sovrani (si pensi, in particolare, al voto per procura o ad altre forme ibride ricalcate su questo modello e praticate in altri Paesi¹¹) non sarebbero consentite nel nostro ordinamento, perché il reticolo dei principi costituzionali in materia di diritto di voto viene a imbrigliare tutta la consultazione elettorale entro limiti più stringenti.

Il riferimento non corre, ovviamente, ai soli principi costituzionali espressamente enunciati, entro l'ordinamento costituzionale italiano, in materia di diritto di voto, perché lo stesso si estende, oltre che alla circostanza che la materia elettorale è, ad esempio, presidiata dalla garanzia della riserva di legge, a tutta una serie di altre forme di protezione, come ad esempio quella della necessaria predisposizione delle schede elettorali ad opera dello Stato o, ancora, alla previsione di meccanismi di conteggio e controllo dei voti affidati all'Autorità giudiziaria. Se quanto precede è corretto, se ne ricava, in prima battuta, che l'intera conformazione del sistema di voto, nel nostro ordinamento, presenti degli importanti requisiti di legittimità costituzionale che sconsigliano o impediscono l'adozione di alcune soluzioni, in quanto potenzialmente lesive dei principi costituzionali in materia.

Questa circostanza si riflette, naturalmente, anche sul dibattito relativo all'introduzione del voto elettronico, il quale, nel sistema italiano, diversamente da quanto potrebbe accadere ed accade in altre realtà¹², deve rispettare un complesso di garanzie maggiore di quello richiesto in altre esperienze. Proprio il superamento delle elevate soglie di garanzia richieste dalla disciplina elettorale e costituzionale del nostro sistema ha, con ogni probabilità, rinviato l'introduzione del voto elettronico per le elezioni politiche o amministrati-

⁸ In tema, cfr. M. Rubechi, *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Torino, 2016; G. Chiara, *Contributo allo studio del diritto di voto. Appunti delle lezioni*, Milano, 2012; F. Lanchester, *Voto (diritto di): a) diritto pubblico* (voce), in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLVI, Milano, 1993, p. 1107.

⁹ Al riguardo, v. M. Armanno, *Personale, uguale, libero* e segreto. *Il diritto di voto nell'ordinamento costituzionale italiano*, Napoli, 2018; E. Grosso, *Articolo 48*, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, II, Torino, 2006, 969, p. 23; Id., *La titolarità del diritto di voto. Partecipazione e appartenenza alla comunità politica nel diritto costituzionale europeo*, Torino, 2001.

¹⁰ Per una rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto di voto cfr., tra gli altri, sentt. 11 luglio 1961, n. 96; 10 luglio 1968, n. 39; 12 aprile 1973, n. 4. V., infine, ord. n. 63/2018.

¹¹ Per una ricostruzione, si rinvia a A. Gratteri, *II valore del voto. Nuove tecnologie e partecipazione elettorale,* Padova, 2005; L. Trucco, *II voto elettronico nel quadro della democrazia digitale,* in T.E. Frosini – O. Pollicino – E. Apa – M. Bassini, *Diritti e libertà in Internet,* Firenze, 2017, p. 425; A.G. Orofino, *L'espressione elettronica del suffragio,* in *Diritto dell'Internet*, 2006, p. 201.

¹² Per una prospettiva comparata si rinvia, tra gli altri, K. Goos – B. BECKERT – R. LINDNER, *Electronic, Internet-Based Voting*, in R. LINDNER – G. AICHHOLZER – L. HENNEN (a cura di), *Electronic Democracy in Europe*, 2016, p. 148; P. CARLOTTO, *Il voto elettronico nelle democrazie contemporanee*, Padova, 2015; L. TRUCCO, *Il voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1/2011, p. 47.

ve, salvo qualche rara sperimentazione¹³, e costituisce, ancora oggi, la principale ragione di perduranti e fondati scetticismi in ordine al ricorso a forme di voto elettronico.

Vista, perciò, l'importanza di questo quadro di partenza e la rigidità, a scopo di garanzia, che la trama dei principi e le disposizioni costituzionali predispongono sul fenomeno elettorale, prima di addentrarsi nella descrizione delle utilità e delle prospettive di sviluppo del voto elettronico, lo scritto che si propone in questa sede proverà a tracciare la griglia dei principi di base che ciascun sistema di voto elettronico deve, necessariamente, presentare per potersi candidare ad un vaglio di sostenibilità giuridico-costituzionale.

Lo svolgimento di questo esperimento non prenderà in considerazione le "sole" prescrizioni costituzionali sul punto, prescrizioni nel tempo precisate e ampliate dall'interpretazione costituzionale, ma anche i principali approdi di alcuni, importanti, documenti elaborati in ambito sovranazionale: si tratta, nella maggior parte dei casi, di strumenti di soft-law¹⁴. Come spesso accade per questa categoria del giuridico, anche in questo caso la natura formalmente non vincolante di questi strumenti limita solo fino a un certo punto il carico di doverosità da attribuire alle loro prescrizioni: e questo non solo in ragione del fatto che si tratta di documenti, spesso, elaborati da organizzazioni multilaterali a cui aderisce anche l'Italia, ma anche e soprattutto per l'importanza dei percorsi di effettività fattuale che il soft-law, sempre più frequentemente, esprime, oltre che per l'attitudine, piuttosto invalsa, di rendere gli strumenti di soft-law la base di futuri strumenti o convenzioni vincolanti.

3. Dieci coordinate fondamentali per ogni sistema di voto elettronico

Procedendo per gradi, l'elaborazione di un modello ragionato di garanzie minime per una disciplina costituzionalmente sostenibile del voto elettronico consentirebbe di fissare una soglia di protezione rispetto ai pericoli collegati alla diffusione del voto automatizzato e di superare, almeno in parte, le criticità riscontrate rispetto al suo impiego.

In particolare, l'individuazione di limiti esterni e invalicabili consentirebbe di assestare i rischi legati all'utilizzo del voto elettronico entro una ragionevole soglia di tollerabilità e di individuare uno spazio entro il quale ammettere le interrelazioni con la tecnologia, senza sottoporre le garanzie costituzionali a insidiosi contemperamenti al ribasso.

¹³ Ne descrivono, tra gli altri, le relative vicende Q. CAMERLENGO, *Cronaca istituzionale dalla Lombardia, tra referendum "per" 'autonomia e leggi "per" la persona,* in *Le Regioni,* 4/2017; S. ROLANDO, *Democrazia digitale. Difficile equilibrio tra e-democracy, e-publicity, e-government,* in *Rivista italiana di comunicazione pubblica,* 9/2001, p. 1; P. CARLOTTO, *Il voto elettronico in Italia: sperimentazioni e difficoltà*, in *Nuova Rassegna,* 1/2012, p. 83;

¹⁴ Tra i documenti elaborati al riguardo, quello, forse, più completo è dato dalle *Committee of Ministers' Guidelines on the use of information and communication technology (ICT) in electoral processes in Council of Europe Members States*, del Consiglio d'Europa. Sul punto v. D.W. Jones, *The European 2004 Draft E-Voting Standard: Some critical comments*, disponibile all'indirizzo: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/voting/coe2004.shtml, 29 settembre 2004 (ultima consultazione d.d. 6 ottobre 2022); P. Garrone, *Fundamental and political rights in electronic elections*, in A.H. Trechsel – F. Mendez (a cura di), *The European Union and e-Voting. Addressing the European Parliament's internet voting challenge*, London-New York, 2004, p. 94.

Alla luce delle più recenti ricostruzioni in materia di voto elettronico e tenendo conto delle conquiste ormai raggiunte dalle innovazioni tecnologiche (conquiste apparentemente in grado di superare alcuni risalenti problemi del voto automatizzato), si ritiene che un ipotetico modello di regolazione del voto elettronico dovrebbe presentare un complesso di coordinate fondamentali, strumentali a inscriverlo con pieno successo entro l'orbita garantistica delineata, oggi, dall'ordinamento giuridico multilivello.

In adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione italiana al processo di integrazione europea e ad altre iniziative multilaterali (fra le quali risalta, in particolare, l'adesione al Consiglio d'Europa, molto attivo sul fronte della regolazione del voto elettronico) la disciplina del voto elettronico dovrebbe presentare adeguate garanzie in merito, prima di tutto, alla (1) democraticità del sistema¹⁵ e alla protezione dei dati personali¹⁶, valori fondamentali anche presso la dimensione europea.

Se si ha riferimento a questi due, irrinunciabili, aspetti, è, prima di tutto, necessario che l'accesso al voto elettronico, nelle forme e per le occasioni con le quali sarebbe, eventualmente, introdotto si accompagni all'adozione di tutti gli accorgimenti che rendano possibile un adeguato accesso a questo strumento, senza che il suo ricorrervi, anche a scopo complementare (e, cioè, affiancando le votazioni tradizionali), non si riveli di ostacolo alla partecipazione elettorale dei singoli, i quali potrebbero essere scoraggiati nell'espressione del proprio voto in ragione della necessità di utilizzare strumenti tecnologici.

L'epoca nella quale operiamo, attraversata – come affermano alcune ricostruzioni – dalla terza rivoluzione industriale non è, forse, quella nella quale, più che in altre, si avverte in modo opprimente il problema del c.d. *digital divide*¹⁷, ossia quello del divario nell'utilizzabilità di strumenti tecnologici che si riscontra tra nativi digitali e precedenti generazioni, ma non si può nascondere come, anche nell'epoca dell'indiscriminato e totalizzante utilizzo di internet, possano residuare ipotesi nelle quali il ricorso a forme di voto elettronico si riveli d'ostacolo alla libera espressione del proprio suffragio.

Per questa ragione, ogni forma di voto elettronico che si abbia a introdurre o a proporre: non dovrebbe sostituire le forme di voto tradizionale per chi non intenda avvalersi di

¹⁵ Si veda, al riguardo, quanto affermato dalle *European Committee on Democracy and Governance, Committee of Ministers' Guidelines on the use of information and communication technology (ICT) in electoral processes in Council of Europe member States, quasi in esordio, al paragrafo Core principles of democratic elections and referendums.* Sull'importanza di questo valore presupposto per l'ordinamento italiano v., tra gli altri, L. Trucco, *Democrazie elettorali e stato costituzionale,* Torino, 2011; M. Luciani, *Il voto e la democrazia,* Roma, 1991

¹⁶ Ancora, affrontano la questione del rapporto tra svolgimento di consultazioni elettroniche e protezione dei dati personali le nuove *linee guida* del Comitato europeo per la democrazia e la governance del Consiglio d'Europa). Sul punto, cfr. anche la Raccomandazione del Consiglio dei ministri del 14 giugno 2017 (*Recommendation CM/Rec(2017)5 of the Committee of Ministers to member States on standards e-voting*), che già nel Preambolo, opera un rinvio alla *Convention for the Protection of Individuals with renard to Automatic Processing of Personal Data* (ETS No. 108), oltre che all'*Additional Protocol to the Convention for the Protection of Individuals with Regard To Automatic Processing of Personal Data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181).*

¹⁷ In argomento, v. J. VAN DIJK, *The Digital Divide*, Cambridge, 2020; Ib., *A theory of the digital divide*, I ed., Londra, 2013; M. WARSCHAUER, *Digital Divide*, in *Encyclopedia of Library and Information Sciences*, III ed., Boca Raton, Florida, 2015.

questo strumento. Al contrario, all'introduzione del voto elettronico dovrebbe accompagnarsi la minuta e dettagliata esposizione dei suoi meccanismi di funzionamento, illustrati in modo che anche l'elettore non esperto di tecnologia possa comprenderli in modo adeguato. Sempre restando in argomento, la tornata elettronica dovrebbe, poi, svolgersi su piattaforme o applicazioni digitali che si interfaccino in modo adeguato con l'utente e fornire adeguate rassicurazioni in ordine alla tutela della riservatezza dell'elettore (in particolare, allo stesso deve essere, non solo, assicurato lo stesso livello di garanzia offerto, in tal senso, da altre applicazioni istituzionali che si avvalgono dell'utilizzo di identità digitali riconosciute¹⁸, ma anche che la piattaforma per il voto elettronico rispetti la normativa europea in materia).

Operando tra le maglie di una rete di principi di protezione, l'introduzione del voto elettronico dovrebbe, poi, tra le altre cose, (2) presentare adeguate garanzie in termini di sicurezza informatica del voto, per tale intendendosi sia la sicurezza nella sua accezione interna e personalista (vale a dire quella del singolo elettore a che non subisca attacchi cibernetici al momento di espressione, a distanza, del voto), sia quella estesa a tutto il sistema, rispetto, soprattutto, al rischio di adulterazioni elettorali.

Come si può intuire, un risultato di questo tipo può essere raggiunto solo mettendo a punto un meccanismo di voto che, dal punto di vista informatico, presenti adeguate garanzie in tal senso. Negli ultimi tempi, il ravvivarsi degli entusiasmi per i risultati raggiunti dalla tecnologia *blockchain* hanno fatto ritenere che questo, come – d'altronde – anche altri problemi legati al voto elettronico, fossero in fase di superamento, ma è possibile constatare che questa forma di tecnologia non sia più l'unica alla quale si possa ricorrere per realizzare forme significativamente "sicure" di voto elettronico e che la stessa sia, anzi, superata.

Perciò, per quanto sia necessario prendere atto che nessun sistema di voto tecnologico sia, in astratto, inattaccabile e che, almeno per il momento, è inverosimile che un sistema di voto elettronico possa replicare, più o meno nella stessa misura, le garanzie di segretezza che offre, fisicamente, la cabina elettorale, si può comunque essere più fiduciosi per il futuro perché, a differenza di quanto accadeva nel recente passato, si può, oggi, disporre di forme di voto elettronico non presidiate significativamente più sicure di quelle elaborate originariamente.

Certo, esiste sempre la soluzione del voto elettronico in spazi presidiati¹⁹: anche questa presenterebbe utilità immediate (come, ad esempio, e per dirne una, la riduzione ai minimi termini della possibilità di incorrere in errori di calcolo), ma la possibilità stessa di ricorrere a forme di voto a distanza, che perciò non implichino alcuno spostamento sembra decisamente più interessante e più aderente al principio di economicità dell'organizzazione della

¹⁸ Ci si riferisce, in particolare, alle identità digitali, oggi impiegate in pressoché tutti gli Stati europei, equivalenti ai nostri sistemi SPID e CIE.

¹⁹ Come accade, ad esempio, in alcune realtà, con le c.d. *voting machine*. Sul punto v., ad esempio, A. Kumar – T. Begum, *Electronic voting machine – A review*, in *International Conference on Patter Recognition, Informatics and Medical Engineering*, 21-23 Marzo 2012; A.M. Keller – D. Mertz – J.L. Hall – A. Urken, *Privacy Issues in an electronic voting machine*, in *Proceedings of the 2004 ACM workshop on Privacy in the electronic society*, Ottobre 2004, p. 33.

tornata elettorale (la predisposizione, anche capillare, di postazioni presidiate per esercitare il voto elettronico, costituisce, in ogni caso, una spesa significativa per l'amministrazione).

In definitiva, l'impiego delle migliori tecnologie sul punto, se indirizzato alla costruzione di un sistema di voto elettronico che, senza sostituire il voto tradizionale e limitatamente ad alcuni casi, consenta a chi, diversamente, non potrebbe votare di partecipare alle tornate elettorali, potrebbe essere una soluzione praticabile, a patto, naturalmente, che il sistema offra garanzie anche su altri e irrinunciabili valori che orbitano intorno al fenomeno elettorale.

Proprio a questo proposito, un cenno molto rapido deve poter essere, qui, svolto in tema di (3) libertà del voto²⁰. Ciascun sistema di voto elettronico deve, infatti, essere calibrato in modo sufficiente ad assicurare l'effettiva libertà dell'elettore al momento di espressione del voto ed evitare, o quantomeno ridurre, le ipotesi nelle quali, una volta effettuata l'autenticazione alle piattaforme di voto elettronico²¹, l'espressione del suffragio sia, materialmente, operata da soggetti diversi dal titolare del profilo d'accesso o, ancora, perturbata dall'intervento di condizionamenti o costrizioni che inducano l'avente diritto a votare in modo non voluto (circostanza invero molto difficile da garantire al di fuori delle cabine elettorali e, più in generale, in tutti i casi di votazioni non presidiate dalle autorità). Questi profili saranno esaminati con più attenzione nel paragrafo successivo, dedicato all'approfondimento del rapporto tra i quattro principali caratteri distintivi del diritto di voto delineato dalla Costituzione repubblicana e possibili forme di voto elettronico.

Da uno dei principi costituzionali espressi in punto di diritto di voto, può subito passarsi ad un altro: ciascun sistema di voto elettronico che si abbia a introdurre deve, infatti, (4) adottare tutti gli accorgimenti necessari a impedire nel modo più assoluto espressioni di voto plurime, idonee a falsare l'esito della consultazione democratica e a riflettersi, negativamente, sull'eguaglianza del voto²². Mentre, con riferimento alle votazioni che si svolgono attraverso le modalità tradizionali è possibile, almeno nel nostro sistema, rintracciare meccanismi che dovrebbero inibire l'espressione del voto plurimo (ci si riferisce, in particolare, alla pratica della validazione delle schede elettorali e alla successiva verifica della corrispondenza del numero delle schede validate con quelle risultanti nell'urna), ogni forma di voto elettronico, che si avvarrebbe di urne, a sua volta, elettroniche, o, comunque, di supporti informatici per lo stoccaggio dei dati, dovrebbe presentare adeguate garanzie anche dal punto di vista del rischio di voti plurimi. Al riguardo, una soluzione al problema potrebbe essere rappresentata dalla cifratura dei singoli voti espressi tramite applicazione.

²⁰ Per dei riferimenti essenziali si rinvia, tra gli altri, a n F. Furlan, *Art. 48*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di S. Bartole e R. Bin, Padova, 2008, p. 484; G. Chiara, *Titolarità del voto e fondamenti costituzionali di libertà ed eguaglianza*, Milano, 2004; F. Lanchester, *Gli strumenti della democrazia*, Milano, 2004; S. Furlani, *Elettorato attivo*, in *Novissimo Digesto italiano*, VI, Torino, 1968.

²¹ Autenticazione che potrebbe accadere attraverso il sistema delle identità digitali, in ipotesi anche integrato dalla predisposizione di fattori di riconoscimento biometrico.

²² In argomento, al riguardo, v. M. ARMANNO, *La tutela del diritto di voto tra Costituzione e sistema eletto-* rale. In Osservatorio sulle Fonti, XI(2), 2018; E. LONGO, *Eguaglianza e diritto di voto*, in A. PIN, *Il diritto e il dovere* dell'uguaglianza: problematiche attuali di un principio risalente, Napoli, 2015; E. BETTINELLI, *Diritto di voto*, in *Di-* gesto delle discipline pubblicistiche, V, Torino, 1990; C. ROSSANO, *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costi-* tuzionale, Napoli, 1966; L. PALADIN, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, Milano, 1965.

Abbinando a ogni voto un codice cifrato – codice che, beninteso, deve essere elaborato e custodito da un sistema che impedisca o renda straordinariamente complesso perpetrare aggressioni finalizzate a scoprire il contenuto del voto – potrebbe essere possibile effettuare un controllo similare a quello che si opera sulle schede, ammettendo al conteggio solo i voti che presentino un numero di cifratura elaborato dal sistema.

Proseguendo la rassegna, ciascuna forma di voto elettronico (5) deve presupporre l'intero affidamento dei servizi di raccolta ed elaborazione dei dati della votazione al gestore pubblico, in modo che l'intera sequenza elettorale non sia attratta o intercettata da altri e confliggenti interessi o che, ancora, non si ingenerino o avallino meccanismi concorrenziali capaci di incidere sul confezionamento dell'offerta tecnologica e, in ultima analisi, sulla sua affidabilità. L'epoca nella quale operiamo esprime, spesso, contesti nei quali i più potenti strumenti tecnologici a nostra disposizione sono offerti, gestiti e controllati da grandi compagnie e concentrazioni di capitali che fanno capo a privati. Questi ultimi sono, per forza di cose, portatori di interessi parziali e, spesso, si rivelano potenti e influenti come e più degli Stati sovrani (si pensi, per fare alcuni esempi, ai colossi dell'industria tecnologica o alle infrastrutture telematiche che fanno, oggi, capo ai giganti dell'economia mondiale): un sistema di voto elettronico non può essere preda delle dinamiche di mercato²³.

L'evoluzione elettronica del voto non deve essere in alcun modo attratta da traffici e interessi di parte, dovendo restare l'intero svolgimento della tornata elettorale a intero controllo statale. Certo, possono prevedersi – ed è auspicabile che sia così – meccanismi attraverso i quali i cittadini, in forma singola o, preferibilmente, associata, possano effettuare calcoli sui voti già raccolti e anonimizzati (un controllo che avverrebbe alla stregua di quello che, oggi, svolgono, in presenza, i rappresentanti di lista presso i seggi) o, ancora, canali attraverso i quali gli stessi possano segnalare malfunzionamenti del sistema affinché siano risolti (dove possibile) o considerati per le decisioni del caso. Nessun sistema di voto elettronico dovrebbe, però, appaltare il servizio a operatori privati non adeguatamente attratti all'orbita pubblica (o non adeguatamente abbinati ad un'amministrazione di riferimento che possa assumersi la responsabilità di eventuali malfunzionamenti). In questo, come e più che in altri settori, si avverte, infatti, esiziale la necessità di evitare fenomeni di "cattura" della piattaforma pubblica: gli esiti, in caso di insufficienti garanzie sul punto, sarebbero terribili e intuibili.

Ancora, (6) ogni forma di voto elettronico dovrebbe predisporre accorgimenti tali da non sminuire l'importanza, anche e soprattutto sociale, del momento di partecipazione democratica. A questo scopo, potrebbe essere importante non solo mantenere praticabili le forme di espressione tradizionale del voto (e, per questa ragione, mantenere in vigore le mi-

²³ Mette in relazione il voto elettronico con gli interessi economici lo scritto M. McGaley – J. McCarthy, *Transparency and e-voting – Democratic vs. commercial interests*, in A. Prosser – R. Krimmer (a cura di), *Proceedings of the 1st international Workshop on Electronic Voting in Europe (Lecture notes in informatics)*, 2004, p. 153. Sui pericoli generali del voto elettronico v., invece, P. Costanzo, *La democrazia digitale (precauzioni per l'uso)*, in *Diritto pubblico*, 1/2019, p. 74; A. Di Giovine, *Democrazia elettronica: alcune riflessioni*, in *Diritto e società*, 3/1995, p. 399;

sure che, allo stato attuale, incentivano o facilitano – non sempre in modo del tutto adeguato – lo svolgimento del voto in presenza²⁴), ma anche adottare soluzioni capaci di valorizzare la cifra formale e solenne del momento del voto svolto elettronicamente.

Meccanismi come questo avrebbero l'attitudine di non privare il rito, quasi cerimoniale, del voto fisico della sua rilevanza, oltre che, ancora una volta, di evitare forme di discriminazione tra i cittadini basate sul c.d. *digital divide*. Un'interfaccia istituzionalizzata delle applicazioni di voto elettronico, magari corredata dalle opportune risorse informative sul modo in cui si vota, sulla composizione delle liste elettorali, sulle operazioni di scrutinio e spoglio telematico dei voti, oltre che una resa grafica dei contenuti capace di spiegare su quale circoscrizione o collegio incide il singolo voto dell'elettore, potrebbe contribuire a recuperare la portata simbolica del voto anche nel caso di organizzazione di votazioni elettroniche.

Solennizzare, anche a distanza, il momento di partecipazione democratica potrebbe, inoltre, essere utile sia a ravvivare l'interesse, sempre meno vivo, per la partecipazione democratica, sia a dissipare, attraverso la puntuale spiegazione di tutto ciò che riguarda la consultazione elettronica, residui dubbi e scetticismi relativi al ricorso al voto elettronico. Non solo, un'adeguata solennizzazione e presentazione del voto elettronico avrebbe, tra le altre cose, l'attitudine di impedire che l'espressione telematica del voto si riduca a un mero adempimento tecnologico, inconsciamente assimilabile a una delle tante operazioni che, quotidianamente, svolgiamo attraverso i dispositivi tecnologici.

Su questo profilo, può, poi, aggiungersi che le necessarie spiegazioni sul modo in cui concretamente funzioni il sistema devono essere sufficientemente chiare e precise anche per ciò che concerne la garanzia di anonimizzazione del voto, il quale, una volta espresso dall'elettore, deve essere adequatamente svincolato dall'identità digitale che ha consentito l'accesso alla piattaforma (7). In altre parole, una volta che il voto sia stato raccolto dal sistema (si tratterebbe, com'è intuibile, di rafforzare, anche in questo caso, la segretezza del voto), è necessario spezzarne la riconducibilità al suo autore, restando disponibile all'amministrazione solo il dato che attesti l'avvenuta partecipazione dell'elettore alla consultazione elettorale e non anche in che modo il singolo elettore abbia votato. Un risultato di questo genere potrebbe essere raggiunto istituendo un sistema di raccolta dei voti articolato su due sequenze: la prima che autorizza al voto, verificando la titolarità del diritto in base ai sistemi di riconoscimento delle identità digitali; la seconda che provvede al conteggio delle espressioni di voto, senza disporre di dati sulla provenienza delle stesse. Come si può intuire, anche sotto questo profilo emerge come sia assolutamente necessario servirsi di sistemi informatici tendenzialmente inattaccabili al fine di evitare che qualcuno possa adulterare il sistema, introducendo nella fase di conteggio preferenze espresse "senza titolarità" o preferenze adulterate.

²⁴ Ci si riferisce, in particolare, alle agevolazioni oggi esistenti per consentire il rimborso delle spese di viaggio per chi si trovi lontano dal Comune di residenza, dove si ha diritto di voto, per partecipare alla tornata elettorale. Al riguardo v., tra gi altri, A. Sarais, *Democrazia e Tecnologie. Il voto elettronico*, Bologna, 2008; R. Bin, *Il voto dei fuorisede: una vergogna italiana a cui non si intende rimediare*, in *LaCostituzione.Info*, 1 aprile 2022.

La trasparenza sui dati di conteggio e sulle operazioni di calcolo è, d'altronde, un valore insopprimibile della consultazione elettorale e, anche in vista dell'eventualità di provvedere a verifiche o a eventuali riconteggi dei voti, deve essere sempre possibile leggere tra le pieghe del sistema per comprendere, senza dover necessariamente essere dei grandi esperti, come lo stesso abbia funzionato. Per questa ragione, un sistema di voto elettronico "confidente" e veramente accettabile dal punto di vista democratico dovrebbe, tra le altre cose, (8) garantire la controllabilità del sistema di raccolta dei consensi, predisponendo, allo scopo, istruzioni che possano consentire, se possibile, anche ai singoli cittadini, di comprendere come è andato costruendosi il risultato elettorale. A questo scopo può essere, peraltro, necessario escludere l'operatività di preclusioni all'accesso a queste informazioni (cosa che potrebbe, ad esempio, riscontrarsi laddove si lasci spazio alla possibilità, da parte degli sviluppatori delle tecnologie, di opporre segreti commerciali relativi all'architettura tecnologica dei sistemi di voto)²⁵.

Volgendo quasi al termine, un altro predicato che appare, verosimilmente, richiesto a ogni forma di voto elettronico che si vada a proporre consiste (9) nell'assicurare la ripetibilità delle operazioni di calcolo in ogni momento e per un periodo di tempo determinato. Esigenze di controllo democratico richiedono, proprio come accade per le schede cartacee²⁶, che i dati dell'elezione restino disponibili, almeno per un tempo predefinito e stabilito dalla legge, in modo da consentire lo svolgimento degli opportuni controlli. Sotto questo aspetto il voto elettronico potrebbe, anzi, offrire migliori soluzioni in termini di conservazione dei dati, e questo non solo in ragione del fatto che i dati impressi su supporto elettronico possono essere, più agevolmente, duplicati e diffusi, ma anche per la ragione, molto banale, che l'archiviazione di dati elettronici può avvenire occupando spazi sensibilmente più ridotti di quelli che occorrono per conservare le schede elettorali e la documentazione che accompagna o segue lo svolgimento delle elezioni²⁷.

4. Personale, eguale, libero, segreto... ed elettronico?

La formula con la quale l'art. 48 Cost. descrive le quattro fondamentali caratteristiche che il diritto di voto presenta entro il sistema costituzionale italiano è nota e iconica²⁸.

²⁵ L'aspirazione alla *transparency* è, d'altronde, già nella sezione *Scope of the guidelines* delle già citate linee guida del Consiglio d'Europa sul voto elettronico.

²⁶ Come è noto, le schede elettorali votate sono conservate dalle amministrazioni per almeno i cinque anni successivi alle elezioni. Al riguardo si rinvia alle informazioni contenute nell'articolo di cronaca di S. Montrella, Che fine fanno ora le schede elettorali votate. Il ciclo di produzione, archiviazione e riciclo dura cinque anni. I dati del Comieco https://www.agi.it/cronaca/schede_elettorali_macero-5553472/news/2019-05-27/

²⁷ Probabilmente anche i problemi di spazio fanno sì che le schede elettorali, a termini di legge, siano distrutte dopo che sia trascorso il tempo che la legge prescrive per la loro conservazione.

²⁸ Per un'accurata ricostruzione dottrinale delle posizioni e dei caratteri individuabili con riferimento al diritto di voto si rinvia, tra gli altri, a G. FERRARA, *Gli atti costituzionali,* Torino, 2000; F. LANCHESTER, *Voto: dritto di (dir. pubbl.)*, in *Enciclopedia del Diritto,* XLVI, Milano, 1993, p. 1107; G. FERRARI, *Elezioni (teoria generale),* in *Enciclopedia del diritto,* XIV, Milano, 1965; U. PROSPERETTI, *L'elettorato politico attivo,* Milano, 1954; L. Rossi, *Natura giuridica del diritto elettorale politico,* in Id., *Scritti vari di diritto pubblico,* VI, Milano, 1941;

Le quattro aggettivazioni che accompagnano il diritto di voto nell'esordio della disposizione costituzionale, anche in ragione del combinato disposto con le altre previsioni costituzionali e con l'interpretazione che il Giudice costituzionale ha, nel tempo, dato dello stato delle regole in tema di elettorato attivo, danno oggi forma a un sistema di garanzie elettorali piuttosto rigoroso, spesso e a buon diritto descritto come più garantito e più rigido di quelli in uso presso altri sistemi²⁹.

Quanto appena detto sembra, invero, un dato che non sfugge neanche all'esperienza comune, dato che appartiene, ormai, all'immaginario collettivo il fatto che, nel nostro Paese, non sia possibile esprimere il voto in almeno alcune delle forme in cui è, invece, possibile farlo in altre realtà statali³⁰. La rosa piuttosto ridotta dei modi di espressione del voto (rosa che, nel nostro sistema, risulta praticamente circoscritta all'espressione del voto nella modalità tradizionale, presso il seggio allestito nell'ufficio sezionale, e al voto postale per gli italiani all'estero³¹), sembra testimoniarlo appieno e, se da un lato, è indubbia garanzia di affidabilità per ciò che concerne lo svolgimento delle consultazioni elettorali (la moltiplicazione delle modalità di voto determina, infatti, un aumento delle forme di voto da assoggettare a controllo e, conseguentemente, un'espansione dei rischi di "falle" nel sistema), dall'altro limita, a volte piuttosto fortemente, la partecipazione elettorale, perché l'impossibilità di partecipare alla consultazione elettorale nelle uniche modalità consentite per le varie situazioni può escludere, senza appello, l'elettore dalla tornata elettorale, anche solo referendaria.

I limiti che ostano all'accoglimento, entro il nostro sistema, di forme di voto alternative a quelle tradizionali, elettroniche e non, discende, come è noto, dalla particolare conformazione che il diritto di voto assume nell'ordinamento costituzionale, essendo lo stesso costituito di almeno quattro principi apparentemente irrinunciabili, ciascuno dei quali solo difficilmente sembra poter andare incontro ad attenuazioni.

Il rigore con il quale si sono legittimamente consolidate le quattro matrici del diritto di voto del sistema italiano escludono, ad esempio, che possano avere cittadinanza nel nostro sistema forme di voto per procura o, ancora, forme di voto non presidiate (tra cui anche quelle che si esprimerebbero nei sistemi di *i-voting* oggi disponibili). Ciascuna delle due forme citate non sembra, infatti, presentare adeguate garanzie in termini, quantomeno, di libertà e segretezza del voto (si danno, ovviamente, anche problemi di altro tipo, specie sul versante della personalità, ma il conflitto con le prime due anime sembra più immediato).

²⁹ L. Cuocolo, Voto elettronico e postdemocrazia nel diritto costituzionale comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2008, p. 255;

³⁰ Non ci si riferisce, soltanto, all'esperienza del voto elettronico, ma anche a quella del voto per procura, ammesso altrove, oltre che a quei sistemi a modalità di voto ibride che ammettono che il voto possa essere espresso in più modi (attraverso, cioè, i tradizionali seggi, via posta o con macchine per il voto in seggi presidiati).

³¹ Da questi possono, inoltre, affrancarsi i casi, limitati e "in deroga", del voto espresso attraverso i c.d. seggi volanti o negli uffici sezionali allestiti all'interno di strutture sanitarie o penitenziarie con determinate caratteristiche. Sul voto degli italiani all'estero, si rinvia, su tutti, a R. Calvano, *Italiani all'estero* (voto degli), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano,2006, p. 3319 U. De Siervo, *Il voto dei cittadini residenti all'estero ed alcune caratteristiche della nostra legislazione in tema di cittadinanza*, in *Nuove dimensioni nei diritti di libertà* (scritti in onore di P. Barile), Padova, 1990, p. 293.

Un sistema di voto elettronico che intenda superare il vaglio di sostenibilità costituzionale o che, quantomeno, si candidi a poter essere preso in considerazione come soluzione da affiancare, anche quale *extrema ratio*, alle forme di voto tradizionale deve, perciò, presentare adeguate garanzie, prima e soprattutto, rispetto a questi fondamentali caratteri del diritto di voto. Il proposito che si persegue in questa parte del lavoro sarà proprio quello di vagliare, rispetto a ciascuna delle quattro matrici menzionate, quali siano i profili di forza e debolezza che l'introduzione di una forma di voto elettronico possa presentare.

4.1. La personalità del voto elettronico nell'epoca delle identità digitali

In primo luogo, bisogna domandarsi se un'eventuale introduzione del voto elettronico offra adeguate garanzie in termini di personalità del voto, per tale intendendosi la riconducibilità della volontà contenuta nell'espressione di voto all'avente diritto.

Come è probabilmente emerso già in alcuni passaggi di questo scritto, il nostro sistema accorda massima rilevanza al requisito della personalità del voto, escludendo, ad esempio, che lo stesso possa essere espresso per procura, vale a dire su delega, perché, a consentire il contrario, non si avrebbero sufficienti garanzie in ordine alla provenienza del voto, che il rappresentante potrebbe esprimere in modo difforme rispetto alle indicazioni provenutegli dal rappresentato, titolare del diritto.

Questa stessa ragione impone che sia, in ogni caso, il titolare del diritto a esercitarlo in prima persona, anche quando impedimenti fisici, temporanei o permanenti, ne rendano difficoltosa l'espressione, resa in questo caso possibile grazie all'assistenza loro offerta da accompagnatori (la loro presenza è prevista e disciplinata dalla legge). Il riferimento corre, in particolare, alla circostanza per cui anche gli elettori a ridotta capacità motoria, oltre che riguardati da altre particolari situazioni, partecipino, assistiti, ma personalmente, al momento di espressione del voto, senza affidarne l'esecuzione ad altri³².

Ora, un sistema di voto elettronico che si candidi a un'introduzione nel sistema dovrebbe poter replicare, nelle sue forme tecnologiche e telematiche, le medesime o equivalenti garanzie da questo stesso punto di vista: quello della personalità del voto.

L'operazione non sembra, però, affatto semplice per tutta una serie di ragioni. In primo luogo, la traslazione della personalità del voto sul versante elettronico sembra richiedere,
in primo luogo, che le operazioni di identificazione dell'elettore presentino lo stesso grado di
affidamento (o, se impossibile, un grado di affidamento il più simile possibile) a quello che si
può sperimentare effettuando un riconoscimento attraverso il raffronto fisico tra l'elettore,
presente al seggio, e la sua immagine, impressa su un documento di identità.

Ad oggi, la diffusione di identità digitali presidiate da accorgimenti a cui, per esperienza comune, siamo soliti tributare sufficienti livelli di affidabilità, sembra poter aiutare. La buo-

³² Quanto appena detto vale sia per gli elettori riguardati da impedimenti che si recano personalmente presso gli uffici sezionali, dove sono assistiti da degli accompagnatori, sia per gli elettori che esprimono il proprio voto presso il proprio domicilio o in spazi diversi da quelli in cui sono allestiti gli uffici sezionali e che votano grazie all'istituzione dei c.d. seggi volanti.

na prova che la diffusione di sistemi di identità digitale, come SPID o CIE, sembrano dare consente, infatti, di argomentare che il loro utilizzo, già previsto rispetto all'attivazione di molte funzionalità e servizi della pubblica amministrazione, possa, un domani, utilizzarsi anche per esprimere il proprio voto. Come è noto, le identità digitali sono, d'altronde, munite di sistemi di sicurezza di apparente buon livello e, laddove non sia utile o consigliato rimettersi solo ed esclusivamente alla prova dell'autenticazione dell'accesso fornita dai livelli di base di questi servizi, può sempre essere previsto che l'accesso alle eventuali piattaforme di voto elettronico, accesso da effettuarsi con identità digitale, sia corredato dalla rilevazione di parametri di altro tipo (si pensi, ad esempio, a dei parametri biometrici).

L'aumento dei fattori di autenticazione che si innestasse su un sistema di identità digitali già provvisto di requisiti di sicurezza informatica potrebbe, in altre parole, assimilarsi alle operazioni di riconoscimento al seggio e fornire garanzie sufficienti quantomeno in ordine alla personalità di un voto espresso "elettronicamente".

A queste condizioni i rischi, mai del tutto ineliminabili, dovuti all'adulterazione delle identità digitali e dei sistemi impiegati ad ammetterle al voto potrebbero ascriversi al novero dell'imponderabile, assumendo la stessa, insopprimibile, dimensione che assumono i rischi di falsificazione dell'identità nel voto tradizionale, per via di possibili frodi³³.

In altre parole, incrementando la sicurezza di già apparentemente affidabili sistemi di identità digitale sembra possibile raggiungere livelli di sicurezza adeguati, di modo che i rischi residui siano così marginali che a nessuno venga in mente di escludere il voto elettronico dalla rosa delle possibilità per questa sola ragione, esattamente come a nessuno viene, oggi, in mente di prevedere diverse forme di riconoscimento al seggio degli elettori per la ragione che qualcuno di loro potrebbe aver adulterato il documento d'identità e le liste elettora-li³⁴. Anzi, a ben vedere, un irrigidimento delle garanzie sulla personalità del voto che insista su questo punto, non sembra un'opzione razionale laddove si consideri che esiste una mo-

³³ In argomento v., tra gli altri, N. Maniscalco, *La personalità in rete: protezione dei dati personali, identità digitale e diritto all'oblio,* in T. Casadei – S. Pietropaoli, *Diritto e tecnologie informatiche. Questioni di informatica giuridica, prospettive istituzionali e sfide sociali,* Padova, 2021; S. Scagliarini, *Identità digitale e tutela della privacy,* relazione al *Convegno annuale dell'Associazione 'Gruppo di Pisa',* Genova, 18-19 giugno 2021, *Il diritto costituzionale e le sfide all'innovazione tecnologica*; A. Ortalda – S. Leucci, *Identità digitale e protezione dei dati personali: punti di incontro e rischi nelle discipline eIDAS e RGDP,* in *Rivista italiana di informatica e diritto,* 4, 1, p. 145; A.O. Rovegno, *Identità digitale: tra esigenze di condivisione e necessità di tutela,* Modena, 2013.

Altri sono, poi, i problemi, tutti di carattere informatico, che potrebbero porsi nell'ipotesi in cui l'espressione di voto dell'elettore, anche se effettivamente derivante dal suo avente diritto, correttamente autenticatosi, sia adulterata a seguito di un attacco informatico che abbia, così, l'attitudine di "spezzare telematicamente" la corrispondenza tra l'avente diritto e il suo voto. Sul punto ci si può limitare a dire che le tecnologie di crittografia attualmente disponibili, pur non essendo immuni da attacchi, presentano, oggi, un livello di sicurezza così elevato da essere assimilabile a quello che riguarda le votazioni in presenza. Per questa ragione, come a nessuno potrebbe venire in mente di rinunciare allo svolgimento di una tornata elettorale per il caso limite in cui potrebbero presentarsi al seggio malintenzionati capaci di cambiare, senza farsi accorgere, le espressioni di voto degli elettori o, ancora, membri del personale di seggio intenzionati a cambiare i segni apposti sulle schede (magari con la compiacenza dei rappresentanti di lista), così dovrebbe, più o meno aversi, rispetto alle votazioni elettroniche. Dove la compromissione delle espressioni di voto si rivela, come sembra rivelarsi in questo caso, un'operazione piuttosto lunga e complessa, diminuiscono, approssimandosi alla stessa soglia dei rischi e delle adulterazioni "fisici", i pericoli legati alla votazione elettronica.

dalità di espressione del voto, l'unica altra invero ammessa, che quasi non offre alcun affidamento da questo punto di vista: il voto postale degli italiani all'estero.

Il voto postale, per definizione, non presenta elevate garanzie in punto di personalità del voto perché, sebbene il plico elettorale spedito agli elettori dovrebbe essere loro recapitato attraverso lo strumento della raccomandata con avviso di ricevimento³⁵, non si danno meccanismi che assicurino che le schede che ritorneranno al consolato siano state effettivamente compilate dall'avente diritto³⁶.

Per questa ragione, almeno dal punto di vista della personalità del voto, un voto elettronico che si affidi all'autenticazione con le identità digitali, oltre a presentare caratteristiche che, sul lato delle garanzie, potrebbero renderlo sicuro tendenzialmente quanto i tradizionali sistemi di riconoscimento degli elettori, sembra vincere, senza troppe difficoltà, il raffronto, qui impostato, con l'unica altra forma di voto dell'ordinamento.

La corrispondenza tra un sistema di voto e l'altro nel gioco delle garanzie richieste dall'ordinamento costituzionale sarà un elemento che si terrà più volte in considerazione nel corso di questo scritto: l'individuazione dei punti di forza e di debolezza che ciascun sistema presenta rispetto all'altro sembra, infatti, un esercizio utile per riflettere sui benefici che ogni forma di voto comporta e per assumerne, dove lo si ritenga, i relativi rischi.

4.2. L'eguaglianza del voto elettronico tra rassicurazioni tecnologiche e rilievi giuridici

Ancora, uno dei predicati del diritto di voto configurato dall'ordinamento costituzionale è che lo stesso debba essere *eguale*, vale a dire contraddistinto dall'applicazione del principio di eguaglianza tra i cittadini. La circostanza appena descritta impone che a ciascun cittadino sia, perciò, riconosciuto lo stesso diritto di voto e che a nessuno sia, conseguentemente, consentito di esprimere un voto multiplo, cosa che si avrebbe laddove a qualcuno sia possibile votare più volte (si tratta della c.d. equaglianza in entrata)³⁷.

A questo e più classico attribuito dell'eguaglianza del voto sembra, però, oggi affiancarsi un'altra interpretazione, parimenti meritevole di considerazione: vale a dire la c.d.

³⁵ Si usa il condizionale perché esistono molte testimonianze che attestano che il plico sia inviato a mezzo posta ordinaria. Su questo punto si consenta di richiamare V. DESANTIS, *Il voto degli italiani all'estero: nuove criticità e vecchi problemi nella prospettiva del superamento del voto per corrispondenza,* in *Federalismi.it,* 22/2022, p. 31

³⁶ Questa garanzia, già ampiamente offerta dal tradizionale voto in cabina, è oggi pressoché "blindata", dopo l'introduzione del c.d. tagliando antifrode: un meccanismo grazie al quale è praticamente impossibile che possa farsi luogo all'ipotesi di "falsificazione della personalità" del voto che residuava: quella che si concretava attraverso la sostituzione della scheda nella cabina elettorale.

³⁷ Sul tema A. Morrone, *L'eguaglianza del voto anche "in uscita": falso idolo o principio?*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1/2014, p. 48 ss.; T. Cerruti, *L'eguaglianza del voto al vaglio della Corte costituzionale italiana: l'apporto dei parametri europei e i nodi irrisolti,* in L. Mezzetti – E. Ferioli, *Giustizia e Costituzione. Agli albori del XXI secolo*, Bologna, 2018. Per una ricostruzione a tutto campo sull'eguaglianza, v. L. Paladin, *Il principio costituzionale d'eguaglianza*, cit.

eguaglianza in uscita del voto, per tale intendendosi l'attitudine dei voti espressi a esprimere lo stesso valore efficiente e a, così, incidere nella stessa misura sul complessivo esito delle elezioni³⁸. Rilievi di scarsa eguaglianza in uscita del voto, per come configurato da recenti legislazioni elettorali, hanno condotto, tra gli altri, alle note pronunce di incostituzionalità di due leggi elettorali³⁹ e pongono, sotto più profili, simili problemi anche le disposizioni della normativa che regola il voto degli italiani all'estero, nella misura in cui i suffragi espressi dai cittadini che si trovino al di fuori del territorio nazionale (e che votano per posta) assume – probabilmente in modo illegittimo - un valore differenziato ai fini del risultato elettorale⁴⁰.

Un ipotetico sistema di voto elettronico che si candidi a essere introdotto nel nostro sistema dovrebbe, naturalmente, offrire adeguate garanzie anche sotto il profilo dell'eguaglianza del voto. Allo stato, sembra potersi rilevare che non sussistono particolari ragioni per temere le consultazioni elettorali elettroniche, almeno da questo punto di vista.

Procedendo per gradi, se l'accesso alle piattaforme elettroniche per il voto è subordinato all'autenticazione multifattoriale del sistema delle identità digitali, a meno di malfunzionamenti largamente imprevedibili o di inaspettate *débâcle* dell'intera piattaforma, il rischio del voto multiplo, almeno per l'eguaglianza in entrata, dovrebbe essere modesto.

In particolare, tarando il sistema affinché possa essere accolto solo un determinato numero di voti, cioè quelli degli aventi diritto, e incrociando i dati relativi al numero di schede imbucate nell'urna elettronica con quelli relativi alle identità digitali che hanno effettuato l'accesso al sistema, dovrebbe essere relativamente semplice avvedersi dell'eventuale e fraudolenta introduzione di schede elettorali in eccesso: *mutatis mutandis*, questa forma di verifica *per tabulas* – già possibile dall'incrocio dei dati – si atteggia come la versione elettronica dei riscontri che vengono effettuati, fisicamente, in ogni seggio, confrontando i dati annotati sulle liste elettorali – dati sui quali è trascritto quanti e quali elettori si sono recati al seggio per votare – con il numero delle schede validate e, poi, inserite nell'urna.

La trasposizione telematica di una forma di controllo che, ai fini della compilazione dei documenti ufficiali, viene effettuata, al termine della raccolta dei voti, per ogni consultazione

³⁸ Ancora sull'eguaglianza v. A. PIZZORUSSO, *Eguaglianza (diritto di)*, in *Enciclopedia delle Scienze sociali*, III, Roma, 1993. Sulle evidenti criticità che, sempre in punto di eguaglianza, si riscontrano nell'attuale disciplina elettorale v., invece, M. Cosulich, II tramonto dell'eguaglianza (del voto). Considerazioni critiche sulla legge n. 165 del 2017, in *Critica del Diritto*, 2/2017, p. 30; Ib., "Much Ado About Nothing", ovvero dell'inutile compressione dell'eguaglianza del voto nella vigente legislazione elettorale parlamentare, in Nomos, 1/2021.

³⁹ In argomento, su tutti, L. SPADACINI, L'Italicum di fronte al comma 4 dell'art. 56 Cost. tra radicamento territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza, in Nomos, 2/2016; P. PINNA, La crisi di legittimazione del governo rappresentativo. Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014, in Osservatorio AIC, marzo 2014; ID., Il premio di maggioranza inutile e incostituzionale, in Quaderni costituzionali, 2/2013, p. 473; M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, 1/2017; C. PINELLI, Bilanciamenti su leggi elettorali (Corte cost. nn. 1 del 2014 e 35 del 2017), in Diritto pubblico, 1/2017, p. 227

⁴⁰ Sul punto v. G. Sica, *La legge su voto degli italiani all'estero e la rottura del principio di rappresentanza parlamentare nazionale*, in *Politica del diritto*, 4/2008, pp. 703-718; G.E. Vigevani, *II voto all'estero: interrogativi sulla «riserva indiana» per i candidati*, in *Quaderni costituzionali*, 2/2002, p. 348; 18; L. Ronchetti, *Parità e diritto di voto degli italiani residenti all'estero o «frammentazione» della rappresentanza?*, in C. Calvieri, in *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale: atti del seminario di Perugia del 18 marzo 2005*, Quaderni della rivista di diritto costituzionale, Torino, 2006, p. 119.

elettorale e in ogni ufficio sezionale, potrebbe, tra le altre cose, rivelarsi più efficiente o, quantomeno, più rapida della sua forma elettronica: e ciò sia per la velocità dei conteggi del caso, operazioni sulle quali la tecnologia è verosimilmente più rapida dell'esecuzione affidata ai funzionari, sia in termini di affidabilità e ripetibilità.

Se ne ricava che, costruendo un sistema di conteggi elettronici capillare, matematicamente affidabile e il quanto più possibile al sicuro da attacchi informatici e tentativi di adulterazione dei dati raccolti si potrebbe, almeno limitatamente ad alcune consultazioni elettorali o alla raccolta dei voti di alcuni cittadini, ricorrere a sistemi di voto elettronico confidenti, almeno dal punto di vista dell'equaglianza, in entrata, del voto.

Questa stessa garanzia, che sembra poter essere raggiunta da un'adeguata predisposizione tecnologica degli strumenti di raccolta del voto sembra, peraltro, incoraggiare il ricorso al voto elettronico almeno nelle ipotesi in cui il nostro sistema prevede, oggi, il voto postale: il voto per corrispondenza, oggi espresso dagli italiani all'estero, sembra, infatti prestarsi molto di più al rischio di voti multipli, per via della questione dei duplicati dei plichi.

In base all'art. 12, comma 5, della I. n. 459/2001, gli elettori all'estero che, a quattor-dici giorni dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto presso il proprio domicilio il plico con il materiale elettorale occorrente a votare per corrispondenza, possono chiedere un nuovo plico all'ufficio consolare di riferimento. In particolare, è previsto che l'ufficio consolare competente per territorio possa rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro plico, contenente un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale (o nuove schede elettorali), da inviarsi secondo le stesse modalità previste dalla legge per il primo invio. Ogni certificato elettorale (ad oggi, la versione "postale" della tessera elettorale) è munito di un tagliando su cui è stampato un codice di lettere e numeri abbinabile a un elettore presente sulla lista degli aventi diritto al voto, a sua volta reso disponibile presso ogni ufficio sezionale allestito presso la Circoscrizione Estero, a cura dell'Ufficio centrale.

Al momento del voto postale, nella grande busta preaffrancata che l'elettore dovrà restituire al consolato di riferimento, oltre a una più piccola busta interna che conterrà le schede compilate, l'elettore dovrà inserire il tagliando del certificato elettorale ricevuto nel proprio plico, in modo che il Presidente della Sezione scrutinante possa verificare che, in ciascuna busta preaffrancata, sia presente uno e un solo tagliando.

Poiché, però, ciascun ufficio sezionale della Circoscrizione Estero può scrutinare fino a un massimo di tremila voti espressi in una singola ripartizione⁴¹ e ciascuna ripartizione conta o può contare milioni di voti, non può essersi sicuri che, presso ogni sezione elettorale, sia verificabile che uno stesso certificato, corrispondente a un unico avente diritto, non abbia votato per corrispondenza due volte: la prima volta utilizzando il materiale del primo plico, che magari si è finto di non aver ricevuto, e la seconda utilizzando il materiale del secondo⁴².

⁴¹ Cfr. gli artt. 13 della I. n. 459/2001 e 19 del d.P.R. n. 104/2003.

⁴² Come si intuisce, il problema si pone in ragione del fatto che non è certo – anzi, è probabile il contrario – che il codice alfanumerico stampato sul certificato elettorale del nuovo plico sia diverso o, comunque, distinguibile da quello apposto sul certificato contenuto nel primo plico, mai consegnato.

Proviamo a figurarci un esempio: un cittadino italiano, che – in ossequio alla tradizione – chiameremo Tizio, risiede a Buenos Aires e riceve il plico per votare per corrispondenza. Ipotizziamo che Tizio, entro i termini di legge, magari perché sotto minaccia, dichiari falsamente al consolato di competenza di non aver mai ricevuto il suo plico elettorale, al fine di ottenere un nuovo plico. Questo nuovo plico conterrà del nuovo materiale elettorale e, soprattutto, delle nuove schede elettorali. Avendo ottenuto due plichi, Tizio potrà compilare le schede elettorali presenti in ciascuno di essi e inviarli separatamente. L'operazione potrebbe anche essere ripetibile *n* volte, visto che nulla osta a ritenere che, a discrezione del consolato, possa rilasciarsi anche più di un nuovo plico sostitutivo. Ebbene, i voti così espressi da Tizio (e contenuti in due diverse buste preaffrancate) arriveranno, ciascuno nel proprio plico e in forma anonima, al consolato di rifermento, che poi li invierà in Italia, a Roma. Una volta atterrati a Roma, i plichi saranno distribuiti presso le varie sezioni.

Poiché i voti provenienti dal consolato di Buenos Aires sono, solitamente, molti più di tremila, è verosimile che i due voti di Tizio possano anche essere assegnati a due uffici sezionali diversi. Naturalmente, qualora i due voti di Tizio finissero nella stessa sezione non ci sarebbero grossi rischi di voto multiplo perché il personale di sezione, una volta aperta la prima busta preaffrancata, troverebbe al suo interno un tagliando che riconduce a Tizio e segnerebbe che Tizio ha votato. Così, se in un'altra busta affrancata, dovesse rivenirsi un secondo tagliando, sempre riconducibile a Tizio, il Presidente di sezione potrebbe invalidare almeno le schede del secondo plico, non imbucandole nell'urna. Se, però, le due buste affrancate finissero in due sezioni diverse, non essendo prevista un'apertura generalizzata per tutte le buste provenienti dalla stessa ripartizione o anche solo dallo stesso Stato estero o dallo stesso consolato, è possibile che ciascuna sezione segni che Tizio abbia votato e che ci si accorga solo in seguito (ammesso che venga effettuato un simile controllo successivo) che Tizio abbia espresso un voto multiplo. A questo punto, però, l'incrocio dei dati presenti sulle singole liste disponibili presso le varie sezioni renderebbe noto che è stato esercitato un voto multiplo solo dopo che le schede contenute in tutte e due le buste affrancate siano state imbucate nelle urne e, quindi, anonimizzate per il conteggio.

Senza indugiare su questa parte della trattazione, questa piccola escursione sul tema ci mostra come un voto elettronico ben congegnato, almeno dal punto di vista dell'eguaglianza in entrata del voto, sembri offrire maggiori garanzie in termini di rispetto del dettato costituzionale che non il voto postale, almeno se si ha riguardo al modo in cui lo stesso è disciplinato adesso, ai sensi della normativa vigente.

Per tale ragione, per quanto nessun sistema tecnologico possa dirsi definitivamente al riparo da multiformi attacchi e insidie, capaci di adulterare i dati raccolti in un'ipotetica consultazione elettronica, sembra potersi concludere che, almeno da questo punto di vista, il voto elettronico non ponga particolari problemi: residuano, naturalmente, altri e più problematici profili, di cui ci si occupa subito sotto.

4.3. Libertà del voto come libertà dell'elettore al momento di sua espressione: un ostacolo insuperabile?

Procedendo la disamina puntiforme dei profili di forza e debolezza che l'eventuale introduzione di un sistema di voto elettronico possa presentare rispetto alle tradizionali garanzie costituzionali in materia di voto, è giunto ora il momento di dedicare qualche riflessione al rapporto più controverso di questa analisi: quello tra la predisposizione di forme di votazione che avvengano in spazi privati e il profilo della libertà del voto, per tale intendendosi la capacità di autodeterminazione dell'elettore nella formazione della volontà di voto e al momento stesso della sua espressione.

Come si può intuire, le principali riserve in ordine all'introduzione di sistemi di voto elettronico insistono, perlopiù, su questo aspetto, in quanto tutte le forme di voto elettronico esprimibile a distanza e in spazi privati, le uniche allo stato capaci di semplificare l'organizzazione delle tornate elettorali⁴³, darebbero luogo a voti "non presidiati", per definizione esposti al rischio di compromissioni della volontà degli elettori.

In altre parole, l'i-voting della cui introduzione si discute consentirebbe all'elettore di esprimere il proprio voto in spazi privati, attraverso un proprio dispositivo, ma lascia inevasi importanti interrogativi sul piano dell'effettiva libertà di espressione del voto, quantomeno per ciò che concerne la libertà stessa dell'elettore al momento di compilazione della scheda elettorale in formato elettronico. Per quanto sofisticato, nessun sistema di voto elettronico sembra, oggi, poter replicare la medesima garanzia di sicurezza (e segretezza, ma su questo cfr. infra) assicurata dalla cabina elettorale delle forme di voto tradizionale, perché, se l'elettore potesse votare in spazi privati, non presidiati dalle autorità, resterebbe, inevitabilmente, esposto al rischio di coercizioni e indebite influenze, capaci di coartare o falsare la sua intenzione di voto. Il problema è noto e intricato.

Nel tempo, sono stati ipotizzati diversi meccanismi atti a salvaguardare la volontà dell'elettore dal rischio di coercizioni, ma l'inevitabile assenza di presidi autoritari al momento dell'espressione del voto a distanza attribuisce alle soluzioni proposte un carattere risolutivo solo parziale, ragione per la quale è, probabilmente, sbagliato interrogarsi sull'assimilabilità delle forme di voto elettronico proposto a quelle tradizionali, dovendosi, piuttosto, riflettere sulla circostanza che i rischi, per certi aspetti ineliminabili, del voto elettronico possano essere ridotti in misura sufficiente da accettare che, limitatamente ad alcuni dei voti raccolti dalla consultazione elettorale, il voto elettronico possa affiancare quello tradizionale.

⁴³ L'organizzazione di consultazioni elettroniche che *non* avvengano in spazi privati e che si affidino, quindi, alla rete internet sono, allo stato, quelle sulle quali insistono le maggiori discussioni: solo queste forme di voto elettronico consentirebbero, infatti, di raccogliere i voti senza che gli elettori debbano fisicamente recarsi in luoghi presidiati dalle autorità, e perciò tendenzialmente sicuri, nei quali esprimere il proprio voto. Ciascun modello che si allontani dal voto non presidiato che si svolga a distanza presupporrebbe, infatti, la predisposizione di seggi o "presidi" per il voto che, per quanto capillarmente distribuiti sul territorio (nazionale e non), non risolverebbero affatto i problemi che, notoriamente, hanno avviato il dibattito sul voto elettronico: quello di assicurare, cioè, una rete di presidi in cui possano recarsi gli elettori, senza dover coprire la distanza che separa gli stessi dai consolati o dagli uffici sezionali dove si può esercitare il diritto di voto. Per completezza, si riferisce che esistono studi che auspicano che l'organizzazione delle consultazioni elettorali avvenga in queste forme. Al riguardo, si rinvia, tra gli altri, al White Paper *Voto dei cittadini all'estero, meglio farlo tramite seggi: lo studio,* disponibile all'indirizzo: Voto dei cittadini all'estero, meglio farlo tramite seggi: lo studio - Agenda Digitale

Allo stato, non esistono sistemi del tutto soddisfacenti in termini di garanzia della libertà dell'elettore al momento di espressione del voto, perché è piuttosto configurabile l'ipotesi che il singolo elettore possa essere minacciato mentre vota (compilando la scheda dietro comando) o, addirittura, essere privato del proprio dispositivo (prima o dopo che si sia autenticato) affinché qualcuno voti al suo posto⁴⁴. Anche la predisposizione, sull'applicazione di voto, di meccanismi che inibiscano la cattura di immagini dello schermo – cattura ipoteticamente funzionale a mostrare al coercitore in che modo si è votato o, semplicemente, che si è votato – è facilmente aggirabile, perché, per procurarsi una prova di quanto si è detto, sarebbe sufficiente fotografare lo schermo del dispositivo con cui si vota con un altro dispositivo: prova di voto che, in spazi privati, può essere raggiunta (ancora) più facilmente che in una cabina elettorale allestita presso un seggio presidiato.

Le vie di uscita da questa impasse sembrano davvero ardue da trovare, ma l'ingegno di alcuni meccanismi di voto già in essere sembra poter attenuare, se non in via risolutiva in misura comunque apprezzabile, alcune dei più gravi pericoli connessi all'organizzazione di tornate elettorali che si svolgano anche a distanza. Ad oggi esistono, infatti, sistemi che consentono all'elettore elettronico di avvalersi di un ripensamento a termine del voto, di modo che lo stesso possa, se sotto coercizione, votare secondo le indicazioni impostegli, ma cambiare l'orientamento di voto espresso quando la coercizione sia cessata e l'elettore si trovi, quindi, libero da pressioni e condizionamenti di sorta⁴⁵.

Questo sistema, già in uso presso alcuni ordinamenti, ha sicuramente sferrato una sferzata di interessante rilievo a critici e scettici del voto elettronico, legittimamente preoccupati dalla scarsa effettività della libertà del voto al momento di sua espressione, ma, anche avendo riguardo a questo ingegnoso meccanismo, non si può fare a meno di notare che, in contesti nei quali le organizzazioni criminali possono esercitare un controllo capillare e particolarmente opprimente sull'elettorato del territorio, può darsi l'ipotesi che i dispositivi degli elettori siano fraudolentemente requisiti, dopo la coercizione, per tutto il tempo nel quale il singolo elettore potrebbe esercitare l'opzione del ripensamento, di modo che lo stesso, anche volendolo, non possa cambiare il voto già espresso sotto coercizione. E, se questa evenienza potrebbe essere aggirata attraverso l'impiego di un altro dispositivo, un apparecchio non "requisito" e dal quale l'elettore potrebbe connettersi anche dopo essere stato privato del dispositivo del voto "obbligato", si segnala che possano insistere, anche rispetto a questo caso, ulteriori difficoltà: potrebbe non esserci disponibilità di un secondo dispositivo (disposi-

⁴⁴ Gli scenari sembrano fantasiosi, ma in contesti ad elevata presenza criminale è del tutto probabile che le organizzazioni criminali che, spesso, controllano il territorio possano esercitare un'efficace pressione sulla popolazione votante, indirizzando, a proprio piacimento, i risultati dell'elezione.

⁴⁵ Sulle soluzioni adottate all'estero v., ad esempio, L.G. Sciannella, *II Remote Internet Voting in prospettiva comparata. II caso dell'Estonia*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2/2020, p. 451; R.M. Alvarez – T.E. Hall – A.H. Trechsel, *Internet Voting in Comparative Perspective: The Case of Estonia*, in *Political Science & Politics*, 42(03), 2009, p. 497. Per una prospettiva comparata si rinvia, tra gli altri, K. Goos – B. Beckert – R. Lindner, *Electronic, Internet-Based Voting*, in R. Lindner – G. Aicholzer – L. Hennen (a cura di), *Electronic Democracy in Europe*, 2016, p. 148; P. Carlotto, *II voto elettronico nelle democrazie contemporane*, Padova, 2015; A. Driza Maurer – J. Barrat (a cura di), *E-voting case law: a comparative analysis*, Londra, 2015; L. Trucco, *II voto elettronico nella prospettiva italiana e comparata*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 1/2011, p. 47.

tivi ulteriori rispetto al primo potrebbero essere, a loro volta, raccolti), potrebbe essere operata una sistematica inibizione degli strumenti di connessione ad internet.

Le ipotesi avanzate, apparentemente anche fantasiose, dischiudono scenari, forse, estremi, ma la ricca casistica dei tentativi di adulterazioni elettorali registratasi nel corso del tempo suggerisce che, in questa materia, ci sia davvero poco da escludere, essendo, in altri termini possibile, che tutto ciò che sembra astrattamente profilabile, possa, benché di difficile realizzazione, avverarsi anche nella realtà: a questo proposito è, infatti, sufficiente richiamare i casi di sostituzione della scheda distribuita dal seggio con una scheda falsificata, già precompilata, oggi apparentemente superati dall'introduzione del tagliando antifrode.

Ragioni come questa inducono, almeno per il momento, a pensare che siamo sicuramente sulla giusta strada di riflessione, quantomeno per il fatto che sia finalmente stata considerata nel dibattito la possibilità, solo in parte fantasiosa, che possano esistere forme di coercizione elettorale organizzate, capaci di aggredire in modo sistemico l'elezione.

Al netto di questo elemento positivo, si danno, però rischi residui e non si può ignorare che gli stessi rappresentino un argomento piuttosto rispettabile per sostenere l'abbandono del voto elettronico, in qualunque sua forma di esecuzione oggi disponibile.

Se, però, nessuna forma di voto elettronico sembra superare il vaglio di sostenibilità costituzionale in punto di libertà del voto, lo stesso discorso dovrebbe, *a fortiori*, svolgersi per l'altra e più nota forma di voto a distanza, a sua volta eseguibile in spazi non presidiati.

Ci si riferisce, naturalmente, al voto degli italiani all'estero, il quale non solo è ammesso e disciplinato dalla legge⁴⁶, ma può, altresì, vantare una piena legittimazione costituzionale a seguito dell'interpretazione che di esso ha dato il Giudice delle Leggi⁴⁷.

Per tale ragione, se, come è noto, la Corte costituzionale ha ritenuto ammissibile che una forma di voto che, per definizione, si svolge in spazi privati e non presidiati, possa legittimamente esistere nel nostro sistema, senza peraltro prevedere particolari meccanismi anticoercizione e dando, conseguentemente, vita a un'inevitabile "attenuazione" di una delle matrici del diritto di voto (quella, *in primis*, della sua "libertà"), si può sostenere che, per le stesse ragioni di vantaggio per le quali è stato ammesso il voto postale, possa ammettersi un cauto discorso di questo tipo anche per il voto elettronico: quest'ultimo, nelle forme che abbiamo visto, avrebbe, infatti, più rassicurazioni in punto di libertà di voto del suo omologo postale, almeno nella misura in cui all'elettore residuerebbe, in un caso (ripensamento a termine del voto) o nell'altro (simulazione del voto), una possibilità di *fuga* dalla coercizione che, per quanto potenzialmente ineffettiva, è già un presidio che il voto postale non ha.

La non ottima prova del voto postale rivela, d'altronde, che influenze e indebite pressioni sulle consultazioni elettorali si siano manifestate in modo molto concreto anche nel voto

⁴⁶ Ci si riferisce alla legge n. l. n. 459 del 2001(*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero*).

⁴⁷ La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 195/2003, sembra aver disatteso almeno alcuni dei rilievi critici espressi rispetto alla Legge Tremaglia, stabilendo che se il Giudice costituzionale accogliesse delle questioni di costituzionalità proposte con riferimento alle norme della legge che regola il voto degli italiani all'estero

degli italiani all'estero⁴⁸, assumendo, tuttavia, una rilevanza nel dibattito limitata, probabilmente perché limitata è l'incidenza che il voto degli italiani all'estero sconta ai fini della composizione delle aule parlamentari: una circostanza come questa fa ritenere che il voto elettronico, nelle sue forme più garantite, possa essere introdotto con più garanzie proprio dove oggi il nostro sistema ricorre al voto postale.

4.4. Segretezza del voto, tra intuibili criticità e prospettive di loro superamento

Da ultimo, la riflessione che si conduce in questa sede proverà a valutare in che modo l'introduzione di una forma di voto elettronico possa riflettersi sul carattere della segretezza del voto. Lo scopo, ancora una volta, è quello di vagliarne la sostenibilità costituzionale.

Ai nostri fini, per segretezza del voto si intende, naturalmente, il diritto a che non sia rivelato in che modo si sia votato, valore variamente protetto dal nostro sistema, attraverso l'anonimizzazione delle schede elettorali imbucate nell'urna.

Nei sistemi di votazione tradizionali e, in certa misura, anche nel sistema di voto postale, le schede elettorali, una volta compilate, sono inserite nell'urna dove si mischiano tra loro. Una volta terminate le operazioni di voto, il personale di sezione provvede all'apertura dell'urna, procedendo allo spoglio e allo scrutinio dei voti.

Riflettendo a proposito della segretezza di un voto espresso elettronicamente, il primo interrogativo che può, forse, porsi è in che modo, nell'ambito di una votazione elettronica, sia possibile assicurare un grado di segretezza del voto quantomeno assimilabile a quello assicurato dal sistema della cabina elettorale e, più in generale, dai sistemi di voto presidiato.

Mutatis mutandis, anche rispetto alla segretezza sembrano porsi inevitabili criticità, non essendo possibile assicurare a un voto espresso in spazi privati lo stesso livello di segretezza che può essere garantito attraverso le modalità di voto tradizionale.

Quanto si afferma discende, principalmente, da due ordini di ragioni: le prime, legate indissolubilmente al *modo* in cui si può esprimere il voto (voto che, nel caso di quello elettronico, si esercita senza essere assoggettati a particolari controlli); le seconde, di carattere tecnico e relative al funzionamento, più o meno affidabile, delle piattaforme elettroniche.

⁴⁸ Sul tema c'è ottima bibliografia. Sulle criticità del voto dall'estero, si è espresso molto di recente M. Cosulich, Audizione parlamentare nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle modalità applicative, ai fini della verifica elettorale, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero" - Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, 27 aprile 2022, in Osservatorio costituzionale, 3/2022, 7 giugno 2022. Si rinvia, poi, tra gli altri, a G. TARLI BARBIERI, Il voto degli italiani all'estero: una riforma sbagliata, in R. D'ALIMONTE - A. CHIARAMONTE, Proporzionale ma non solo. Le elezioni politiche del 2006, Bologna, 2007, p. 140; C. Fusaro, Il voto all'estero: quando i costituzionalisti... non ci stanno, in Quaderni Costituzionali, 2/2002, p. 351; L. Elia, Il voto degli italiani all'estero tra cittadinanza e residenza, in Politica Internazionale, 4-5/2000, p. 69; F. CAPORILLI, Ancora sul voto degli italiani all'estero: quando l'incostituzionalità non è dichiarabile, di disponibile Forum Quaderni costituzionali, SII https://forumcostituzionale.it/wordpress/images/stories/pdf/old_pdf/642.pdf; P. Caldarola, La farsa del voto italiano all'estero, in Il Riformista, 26 febbraio 2010, ma, soprattutto, G. SARTORI, Collegi orbitanti nello spazio. L'assurdo progetto Tremaglia per il voto degli italiani all'estero, in Corriere della Sera, 21 settembre 1999. Sul punto v. anche G. Sartori, Mala Tempora, Roma-Bari, 2004, pp. 171-74; S. Battiston - S. Luconi, Autopsia di un diritto politico: il voto degli italiani all'estero nelle elezioni del 2018, Academia University Press, 2018.

Procedendo per ordine, si può notare che la segretezza del voto espresso in spazi privati, esattamente come la sua libertà (e, per certi aspetti, come la sua *personalità*), può essere minata in tutte le ipotesi nelle quali, sotto pressione o minaccia, l'elettore svolga le operazioni di voto elettronico alla presenza di un coercitore che voglia assistere al voto.

Rispetto a questo ordine di ragioni valgono tutti i discorsi, svolti precedentemente, rispetto all'ampiezza dell'autodeterminazione dell'elettore al momento di espressione del voto. Nessun sistema di voto elettronico, per quanti siano gli accorgimenti pensabili, può, oggi, comportare l'adozione di strumenti che si estendano allo spazio privato nel quale l'elettore vota. Per questa ragione, un voto espresso in spazi privati, esattamente come un voto postale, sconterà sempre un *deficit* di garanzia in termini di potenziale lesione della libertà di espressione e segretezza del voto⁴⁹.

Esaminando, invece, l'altro ordine di difficoltà, può notarsi che replicare, sul piano elettronico, l'anonimizzazione delle schede che avviene sul piano del voto tradizionale, può essere sì difficile, ma, forse praticabile sul piano della gestione dei rischi. Come già ricordato più volte nel corso del presente lavoro, discorrendo di strumenti informatici, è quasi impossibile poter parlare in termini assoluti, specie per ciò che concerne la sicurezza delle tecnologie sviluppate. Alcuni strumenti di ultima elaborazione offrono, però, garanzie sensibilmente maggiori rispetto alla conduzione di attacchi esterni e, pur non essendo definibili come inattaccabili, possono essere adoperati per la costruzione di sistemi rispetto ai quali la gestione dei rischi residui può apparire un costo sopportabile.

In particolare, sul piano della sicurezza del voto, ogni applicazione o piattaforma elettronica per le elezioni, dovrebbe inibire la cattura dello schermo ed evitare che, quindi, l'elettore possa procurarsi una prova del modo in cui ha votato.

Come già evidenziato, una previsione di questo tipo, per quanto probabilmente necessaria, non sarebbe di certo sufficiente a scoraggiare i tentativi di costruzione di una prova del modo in cui si è votato da parte degli elettori che intendano procurarsene una: a questi ultimi basterebbe, infatti, fotografare lo schermo del dispositivo dal quale si vota attraverso un altro dispositivo (adempimento niente affatto oneroso nell'epoca della terza rivoluzione industriale, nella quale ciascuno di noi ha più di un dispositivo munito di fotocamera).

In aggiunta a questo, l'applicazione per il voto elettronico potrebbe, però, prevedere che l'elettore non possa visualizzare in che modo abbia votato (e, in particolare, quale contrassegno di lista abbia suffragato e, nel caso sia possibile esprimere preferenze, per quale candidato abbia espresso la preferenza) dopo che abbia confermato il voto, inviandolo affinché sia cifrato e inserito nell'urna elettronica. Dove sia previsto un meccanismo di questo tipo, le eventuali prove fotografiche che il singolo elettore possa procurarsi non sarebbero mai

⁴⁹ Sul punto v. G. Gometz, *Sulla "democrazia liquida"*. La segretezza del voto tra autonomia politica e bene comune, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 30/2014, p. 2; L. De Robertis, *Il diritto alla segretezza del voto telematico*, in *Informatica e diritto*, XXXV, 2/2009, p. 65; R. Borruso, R. Scavizzi, *Il voto elettronico*, in *Il Nuovo diritto*, 2006, n. 7-8, p. 729; A. De Martino, *La democrazia elettronica in Italia, ancora in rodaggio ma già efficace*, in *Amministrazione civile*, 2005, n. 11-12, p. 6; A. Gratteri, *Il "pallottoliere elettronico"*, ovvero la rilevazione informatizzata dello scrutinio, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 12 febbraio 2006; A. Bettinelli, *La lunga marcia del voto elettronico in Italia*, in *Quaderni dell'osservatorio elettorale*, n. 46, 2002, p. 5.

prove che attestano inconfutabilmente che il voto sia stato espresso in un certo modo, perché la cattura dello schermo si riferirebbe o al momento immediatamente precedente all'invio, con la schermata che mostra l'opzione spuntata, ma ancora modificabile, o a quella, successiva, che conferma che l'avvio sia avvenuto con successo, ma che non mostra più le opzioni di voto espresse sulla scheda. Ora, anche in questo caso, l'accorgimento è astuto, ma superabile: per farlo sarebbe sufficiente girare un video, capace di filmare tutta la sequenza di voto, dall'autenticazione fino al riscontro di avvenuto deposito del voto.

Nell'impossibilità, però, di scongiurare che gli elettori possano, se lo desiderano, procurarsi una prova del modo in cui hanno votato, evenienza invero inevitabile anche nelle modalità tradizionali di voto (non è verosimile che il personale del seggio impedisca con assoluta sicurezza che ciascun elettore che si rechi al seggio possa usare un dispositivo per fotografare il suo voto), un sistema di voto elettronico di ultima generazione (si pensi, in particolare, a quelli che consentono un ripensamento a termine del voto o, ancora, un voto simulato), potrebbe venire incontro alle esigenze di coloro che, sotto pressione, siano obbligati a procurarsi una prova del modo in cui hanno votato: i sistemi appena menzionati offrono, infatti, una vita di uscita da possibili coercizioni di questo tipo.

Se, poi, l'eventuale introduzione di strumenti con questi correttivi possa essere di concreto aiuto agli elettori è questione tutta da verificare. Ad avviso di chi scrive, la predisposizione di questi correttivi può rivelarsi, al più, utile, rispetto a forme di coercizione blande, essendo piuttosto inverosimile (se non, addirittura, sconsigliabile per la tutela dello stesso elettore) che il singolo votante possa mettere in funzione un sistema di anticoercizione idoneo ad aggirare le pressioni esterne per tutti i casi in cui le stesse consistano in una grave minaccia all'incolumità. Ragioni come queste inducono a concludere che un sistema di voto elettronico auspicabile sia quello che, mai sostituendosi a quello tradizionale (che deve restare praticabile), consenta ai soli elettori per i quali il ritorno nel luogo di residenza si riveli un onere obiettivamente extradimensionato, di ricorrere a sistemi di voto tendenzialmente sicuri dal punto di vista informatico e nell'utilizzo dei quali sia anche prevista la possibilità di ricorrere a meccanismi anticoercizione per rifuggire da attacchi di non eccessiva entità.

Descritte queste caratteristiche, e vista l'apertura che il sistema ha accordato, da tempo, al voto postale – forma di voto parimenti scevra di garanzie dal punto di vista della segretezza del voto – l'introduzione di una forma di voto elettronico munita di tutte le migliori caratteristiche di sicurezza tecnologica oggi disponibili potrebbe, verosimilmente, ammettersi nell'ordinamento: l'attenuazione di almeno alcune delle criticità che hanno, da sempre, riguardato il voto elettronico, in uno con il fatto che le stesse si ripresentano, senza particolari margini di attenuazione, anche per il voto postale, ritenuto costituzionalmente legittimo, rendono, infatti, manifesto che, se il voto postale è legittimo, il voto elettronico informato ai best standards oggi disponibili debba ritenersi, a fortiori e a sua volta, tale.

5. Il miglior voto elettronico al vaglio di costituzionalità: un bilancio conclusivo

Nel corso di questo lavoro si è cercato di ricostruire la prospettiva dell'introduzione di una forma di voto elettronico alla stregua delle principali matrici che attualmente descrivono il contenuto di base del diritto di voto riconosciuto dall'ordinamento costituzionale.

Una volta brevemente esaminate alcune delle possibili interazioni che la forma di voto elettronico più auspicabile possa intrattenere con le varie e diverse anime di questo diritto costituzionale è, forse, tempo di tracciare il bilancio conclusivo in vista di una sua possibile introduzione, ponderando, in misura auspicabilmente adeguata, relativi rischi e benefici.

Partendo dai rischi, alla domanda che si chieda se disponiamo, oggi, di forme di voto elettronico che presentino un grado di sicurezza e affidabilità assimilabile a quello del voto in presenza, sembra che si debba necessariamente rispondere di *no*. Per quanto ben pensata e calibrata, nessuna forma di voto elettronico a distanza – e solo le forme di voto elettronico a distanza sono, oggi, al centro della discussione per i vantaggi che sembrano apportare – è, allo stato, in grado di replicare le garanzie offerte dal seggio fisico.

Se, in altri sistemi, le minori garanzie che il voto elettronico sembra offrire rispetto alla sua variante tradizionale non costituiscono un argomento decisivo per escludere il ricorso a questo strumento, la nostra tradizione giuridica e il nostro sistema costituzionale potrebbero anche suggerire una soluzione di senso contrario. I vantaggi che, però, sembra oggi possibile raggiungere ricorrendo a forme di voto elettronico tendenzialmente sicure (e sorvegliate nei visti termini) costituiscono un indubbio bagaglio di utilità di cui, forse, non è il caso di privarsi aprioristicamente. In altre parole, se non ci fermassimo alla prima domanda e ci chiedessimo se il voto elettronico possa, in qualche modo, essere utile, magari proprio nelle stesse occasioni in cui l'ordinamento ha già ammesso attenuazioni del rigore dei principi in materia di diritto di voto (è il caso del voto degli italiani all'estero), la risposta potrebbe anche essere affermativa.

Anche in quel caso e in quel dibattito, alcuni importanti rilievi critici in punto di libertà e segretezza del voto sconsigliavano l'introduzione di questo sistema di voto entro l'ordinamento⁵⁰. Le indubbie utilità che, in termini di allargamento della partecipazione e del suffragio, si sarebbero, però, prodotte a causa dell'introduzione del voto postale hanno consentito l'assestarsi di un diverso bilanciamento delle garanzie a presidio del voto, configurando un sistema che ha, poi, superato il vaglio di costituzionalità del Giudice costituzionale. Sebbene, infatti, il voto postale abbia introdotto un sistema che inaugura l'attenuazione di alcune garanzie costituzionali (si pensi, ad esempio, alla libertà di espressione del voto, che non può essere garantita nei medesimi termini se l'elettore non vota in spazi presidiati), la sua presenza nel sistema ha consentito ad altri valori costituzionali un significativo recupero in termini di effettività: indipendentemente dai suoi possibili difetti di funzionamento, il voto

⁵⁰ Sul punto v. F. LANCHESTER, *L'innovazione costituzionale dilatoria e il voto degli italiani all'estero*, in *Quaderni costituzionali*, 1/2000; E. VIVALDI, *Maggioranza e opposizioni nel procedimento di approvazione della legge n. 459/2001 (voto degli italiani all'estero*), in E. ROSSI (a cura di), *Maggioranza e opposizioni nelle procedure parlamentari: atti del ciclo di seminari svolti in collaborazione con il Senato della Repubblica e con la Camera dei deputati*, Quaderni della Scuola Superiore Sant'Anna di studi universitari e di perfezionamento, Padova, 2004, p. 221; E. GROSSO, *Riflessioni a prima lettura sulla nuova legge in materia di voto dei cittadini all'estero*, www.forumcostituzionale.it/temi di attualità/il sistema elettorale/il voto degli italiani all'estero.

postale ha, infatti, determinato un ampliamento della partecipazione, restituendo maggiore democraticità alle consultazioni elettorali.

In aggiunta, anche in termini di coinvolgimento della comunità nazionale estera nel processo di individuazione dei rappresentanti dei cittadini, il voto degli italiani all'estero ha contribuito a rafforzare il senso di appartenenza di migliaia di consociati stabilitisi al di fuori dei confini nazionali, risolvendo, tra gli altri, il problema (anche economico) dei flussi di ritorno a scopi elettorali: come è noto, prima dell'introduzione della c.d. *legge Tremaglia*, i cittadini italiani che intendessero votare avrebbero dovuto fare rientro nei Comuni di provenienza, affrontando onerosi viaggi di ritorno sul territorio nazionale.

I vantaggi ottenuti attraverso l'introduzione di questo sistema di voto hanno consentito il parziale sacrificio dell'elevata portata garantistica di alcune anime del diritto di voto, permettendo, quasi per riflesso, il rafforzarsi dello stato di salute di altre componenti del sistema elettorale. Applicando questo stesso criterio a un ipotetico modello di voto elettronico non si vede perché non si possa tentare un bilanciamento dello stesso tenore.

Sebbene il voto elettronico sconti gli stessi difetti congeniti del voto degli italiani all'estero, un suo uso tecnologicamente sostenibile, potrebbe riassestare il bilanciamento delle esigenze di garanzia del voto e arrecare al sistema il godimento di evidenti benefici, almeno laddove serva le stesse esigenze che hanno giustificato l'introduzione della deroga del voto postale. I vantaggi che il voto elettronico può produrre sono, infatti, evidenti e, in qualche caso, più accentuati e più numerosi di quelli che discendono dall'attuale applicazione del voto per corrispondenza. Non sembra, poi, valere l'inverso: assumendo che il flusso di dati tecnologici non sia più falsificabile di quello che avviene per mezzo del sistema postale, non sembrano darsi, cioè, ipotesi in cui il voto postale sia preferibile a una sua avanzata forma elettronica. Qui di seguito si propongono alcuni esempi.

In primo luogo, (1) il voto elettronico consentirebbe un conteggio più rapido dei risultati elettorali che sia, al tempo stesso, tendenzialmente più sicuro - perché affidato a calcolatori tendenzialmente infallibili – e meno costoso per l'amministrazione (che non dovrebbe, in questo modo, allestire decine di uffici sezionali, con il relativo personale, per lo spoglio dei voti della circoscrizione estero. In aggiunta, (2) l'attivazione di un voto elettronico via internet eliminerebbe il problema dell'invio dei plichi elettorali, spesso tacciato di inefficienza. In occasione di ogni tornata elettorale, saltano agli onori della cronaca casi di regioni nelle quali vi sono elettori che lamentano di non aver ricevuto il plico elettorale. Un sistema di voto elettronico solleverebbe le amministrazioni dall'onere di stampare il materiale elettorale e di inviarlo ai singoli elettori (adempimento che comporta, come intuibile, spese piuttosto consistenti per l'amministrazione) e risolverebbe, tra le altre cose, le vere o presunte inefficienze nel sistema di recapito e riconsegna dei plichi, visto che il voto non dovrebbe più svolgersi su supporto cartaceo. Proprio quest'ultimo aspetto avrebbe l'attitudine di risolvere un altro problema (3): quello degli elettori ormai disinteressati alla politica nazionale, che potrebbero rivendere o, comunque, cedere il proprio plico affinché sia votato da altri. L'introduzione del voto elettronico consentirebbe l'inveramento dell'inversione dell'opzione di voto, perché l'adempimento del dovere civico sarebbe possibile solo previa attivazione dell'interessato (che dovrebbe profondere un contributo attivo per votare): questa evenienza, se non assicura che voteran-

no solo i cittadini effettivamente interessati alla tornata elettorale, ridurrebbe quantomeno il fenomeno del commercio dei plichi⁵¹.

Ancora, (4) la "scomparsa" dei plichi eliminerebbe il problema della contraffazione delle schede elettorali, evenienza possibile in un sistema dove le stesse sono stampate dai singoli consolati e potrebbero, dunque, essere riguardate da falsificazioni.

Se questa rosa di vantaggi non costituisse un blocco di ragioni sufficiente a predisporre un sistema di voto elettronico almeno laddove sia, oggi, previsto il voto postale, si potrebbe almeno di considerare l'ipotesi di introdurre il voto elettronico in limitati casi di comprovata utilità e impossibilità di ricorrere alle forme di voto tradizionale.

Il riferimento corre, come è intuibile, alle migliaia di cittadini (perlopiù studenti e lavoratori) fuori sede, costretti a fare ritorno al luogo di residenza in occasione di ogni consultazione elettorale. Il problema è noto e discusso, specie alla luce dei dati che rivelano un crescente astensionismo degli aventi diritto nelle ultime consultazioni elettorali.

L'introduzione di forme di voto elettronico da affiancare a quelle tradizionali per i comprovati casi di impossibilità o difficoltà di rientro nei comuni di residenza per l'espressione del voto assumerebbe, infatti, le coloriture di una deroga fondata su motivi di interesse pubblico, tale per cui l'attenuazione (parziale) di alcune garanzie connesse al diritto di voto potrebbe ritenersi giustificata in ragione di esigenze parimenti meritevoli di considerazione. La legge Tremaglia opera già, d'altronde, questo bilanciamento, estendendo la disciplina del voto postale prevista per i residenti all'estero anche ai cittadini che, pur trovandosi all'estero per motivi di studio, lavoro e cure mediche, non vi risiedano.

In ragione di queste esigenze, ben rappresentate e sintetizzate dalla legge, introdurre forme di voto elettronico per le stesse ragioni potrebbe essere auspicabile, quantomeno per risolvere l'annosa stortura che, in termini di godimento della cittadinanza, si registra oggi tra italiani residenti all'estero o che si trovino all'estero, ammessi in qualche modo a votare a distanza, e cittadini ancora stanziati sul territorio dello Stato, che possono votare solo rientrando nei Comuni di residenza. Ai fini di un riequilibrio dell'attuale assetto del sistema in termini di eguaglianza sembra, infatti, necessario prendere atto che, se indugiare sulle soluzioni in deroga adottate dal voto postale costituisce ancora una soluzione auspicabile, questa soluzione può essere, oggi, meglio garantita dal voto elettronico, e che, se il voto deve essere garantito anche a chi, per comprovate ragioni riconosciute dalla legge, non può recarsi a votare nei Comuni di provenienza, questa stessa possibilità deve essere riconosciuta anche a chi versi più o meno nelle stesse condizioni, ma non si trovi all'estero.

Il voto elettronico di ultima generazione può assolvere a queste esigenze con una sicurezza apparentemente pari a quella del voto postale, da anni riguardato da forti sospetti di malfunzionamento e più di qualche "incidente di percorso". In aggiunta, una sua introduzio-

⁵¹ Sul fenomeno dei cacciatori di schede e la compravendita di plichi elettorali v., per tutti, *Brogli nel voto all'estero? Le lene filmano presunta compravendita di 3.000 schede elettorali. Video acquisito dalla Digos*, https://www.ilgazzettino.it/esteri/brogli_voto_estero_le_iene_documentano_compravendita_3000_preferenze_a_c ol onia-3585977.html o l'articolo di di Repubblica Elezioni 2018, "Le lene": "Compravendita di 3.000 voti in Germania", qui disponibile: https://www.repubblica.it/speciali/politica/elezioni2018/2018/03/04 /news/elezioni_2018_iene_compravendita_vot i_germania-190434289/

ne, oltre a poter rappresentare un incoraggiante esempio di fruttuosa e avanguardistica digitalizzazione democratica, potrebbe coinvolgere nelle operazioni elettorali migliaia e migliaia di giovani, spesso con pochi mezzi, sistematicamente e di fatto costretti a rinunciare all'esercizio di un diritto costituzionale allo stato ingiustificatamente costoso: in questo senso, il voto elettronico costituirebbe, tra le altre cose, un ottimo strumento di pacificazione sociale.